SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171

Ministero delle attività produttive

DECRETO 2 settembre 2005.

Linee di indirizzo per l'attività promozionale 2006.

05A09988

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2005.

Approvazione di n. 12 questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

05A09904

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 ottobre 2005, n. **219.**

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. Con la presente legge lo Stato detta princìpi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;

c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;

b) i princìpi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;

c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonchè delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;

d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;

f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute nell'allegato 1.

Art. 2.

(Attività trasfusionali)

1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonchè le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Art. 3.

(Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche)

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonchè il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale previa espressione del consenso informato.

3. La donazione della placenta e del sangue da cordone ombelicale è un gesto volontario e gratuito al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto.

4. I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica del donatore e della donatrice e le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonchè del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, sono definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, di seguito denominata «Consulta».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate sulla base delle linee guida emanate dal Centro nazionale sangue ai sensi dell'articolo 12.

Art. 4.

(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Le attività trasfusionali di cui all'articolo 2 rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE

Art. 5.

(Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale)

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di adeguamento e manutenzione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, i servizi e le prestazioni erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionali comprendono:

a) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonchè il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;

2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;

3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all'articolo 15;

4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;

5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;

6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni;

7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonchè per gli interventi in caso di calamità;

8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18;

9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del

neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi;

10) attività immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici;

11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze;

12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;

13) servizio di tipizzazione tissutale;

14) tenuta di un registro di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema di istocompatibilità HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

b) prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:

1) esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;

2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;

3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti;

4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza;

5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;

6) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione;

7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;

8) raccolta, anche in relazione ai centri regionali già esistenti, di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;

9) promozione del buon uso del sangue;

10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;

11) ulteriori attività di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale;

c) promozione della donazione del sangue.

Art. 6.

(Princìpi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali)

1. Con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presìdi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonchè delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali. Vengono altresì definiti, e periodicamente aggiornati, sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende unità sanitarie locali (ASL);

b) viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali. Lo schema tipo di convenzione individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene comunque garantita alle associazioni e federazioni di donatori di sangue la più ampia partecipazione alla definizione dell'accordo ed alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali;

c) viene promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonchè il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 ed ai princìpi generali di cui all'articolo 11. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento.

Capo III.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE

Art. 7.

(Associazioni e federazioni di donatori)

1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

4. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

5. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.

6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Consulta, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.

8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

Art. 8.

(Astensione dal lavoro)

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Art. 9.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.

Capo IV.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

Art. 10.

(Competenze del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;

b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;

c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;

d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;

e) autorizzazione all'*import-export* del sangue e dei suoi prodotti;

f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;

g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;

h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;

i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonchè programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato «Piano sangue e plasma nazionale».

Art. 11.

(Princìpi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali)

1. In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni princìpi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali.

2. A tale scopo a livello regionale:

a) viene promossa la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

b) viene istituito il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello nazionale;

c) viene definito annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

d) vengono definite le modalità per la stipula di convenzioni con le ditte produttrici di emoderivati, le modalità per l'invio del plasma alle aziende produttrici ed i controlli sulla distribuzione degli emoderivati ottenuti;

e) vengono curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 4;

f) viene effettuato il controllo ispettivo delle strutture trasfusionali in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale e alle iniziative e ai programmi di cui all'articolo 6;

g) sono attivati programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;

h) sono promosse e finanziate attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale, anche ai fini della riduzione del volume ematico da trasfondere;

i) viene promosso, per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza, l'avvio di sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche in forma consortile tra diverse aziende della stessa regione o di regioni diverse.

3. A livello regionale sono elaborati specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

4. A livello regionale sono definiti, altresì, gli obiettivi per l'autosufficienza integrata, regionale ed interregionale, e per l'assistenza in materia trasfusionale.

CAPO V.

MISURE PER IL COORDINAMENTO

Art. 12.

(Compiti del Centro nazionale sangue)

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

2. Per l'attività del Centro di cui al comma 1 viene istituito un Comitato direttivo composto: dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; da un direttore nominato dal Ministro della salute; da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità quinquennale; da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il Centro nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta. In particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 18 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonchè sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

5. Il Centro nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al Centro nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale.

Art. 13.

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per

la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonchè le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonchè le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4.

4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'articolo 27, comma 1, sono destinate al funzionamento della Consulta.

CAPO VI.

MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE

Art. 14.

(Programma annuale per l'autosufficienza nazionale)

1. L'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale. La presente legge, riconoscendo la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonchè le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo princìpi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale.

4. Le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono aggiornate annualmente con la medesima procedura prevista al comma 3.

Art. 15.

(Produzione di farmaci emoderivati)

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma raccolto esclusivamente sul territorio italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonchè l'esito del controllo di Stato.

8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute, sentita la Consulta.

Art. 16.

(Importazione ed esportazione)

1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari.

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità sanita-

ria competente, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un laboratorio della rete europea (*Official medicines control laboratories* – OMCL).

3. Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di Stato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali in materia, da parte dell'Istituto superiore di sanità, per assicurare la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.

4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa vigente in materia di trapianti.

Art. 17.

(Razionalizzazione dei consumi)

1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite convenzioni con il servizio trasfusionale di riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditate e non accreditate.

2. A tale fine, presso le aziende sanitarie è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.

Art. 18.

(Sistema informativo dei servizi trasfusionali)

1. È istituito il sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Consulta e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), sono definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

3. Il sistema di cui al presente articolo rileva anche i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale.

4. Il decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di codifica che, nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore, la donatrice di cellule staminali da sangue cordonale e il ricevente, nonchè gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.

5. Per l'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 3.742.000 euro per l'anno 2005 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per l'anno 2006, di cui 2.066.000 euro per oneri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 per oneri di funzionamento.

CAPO VII.

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI

Art. 19.

(Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali)

1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.

Art. 20.

(Accreditamento delle strutture trasfusionali)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'articolo 19, definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonchè le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le attività per le quali sono state accreditate solo dopo aver formalmente ricevuto l'accreditamento da parte delle autorità regionali competenti.

3. L'accreditamento è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali.

4. Le regioni provvedono infine ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria dell'accreditamento delle strutture trasfusionali già operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti.

5. Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accreditamento siano rispettate.

CAPO VIII.

NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

Art. 21.

(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti)

1. Le direttive relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sono emanate, sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornate periodicamente dal Centro nazionale sangue

di cui all'articolo 12 in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento:

a) alle informazioni da fornire ai donatori e alle donatrici;

b) alle informazioni da richiedere ai donatori e alle donatrici;

c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità alla donazione;

d) alle modalità di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti;

e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici;

f) ai requisiti di qualità del sangue e degli emocomponenti;

g) ai requisiti in materia di etichettatura;

h) alle modalità di conservazione e congelamento;

i) alle procedure e ai test di laboratorio relativi alla distribuzione.

3. Le regioni adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consentano di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale. A tale fine le regioni emanano direttive affinchè le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.

4. Le regioni emanano direttive affinchè le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni ed ai test effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

5. Le regioni provvedono all'istituzione di un sistema di emovigilanza che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.

6. Le regioni provvedono ad emanare le necessarie disposizioni affinchè tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità. La gestione del sistema di qualità riguarderà l'insieme di tutte le attività svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità. Le strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa alle procedure organizzative ed operative adottate. Ai fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel servizio trasfusionale che nel reparto clinico.

7. Le regioni adottano misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

8. Le regioni possono adottare misure che favoriscano la partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai programmi regionali e nazionali di formazione per le attività trasfusionali.

CAPO IX.

SANZIONI

Art. 22.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 10.329 euro. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo.

2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.

4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all'articolo 7, comma 4.

CAPO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Strutture equiparate)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Servizio trasfusionale delle Forze armate)

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assi-

curare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.

Art. 25.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10.168.000 euro per l'anno 2005, 8.260.000 euro per l'anno 2006 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, ivi comprese le minori entrate derivanti dall'articolo 9, valutate in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2005 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2.926.000 euro per l'anno 2005, e a 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell'articolo 23.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.

Art. 28.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(Art. 1, comma 3)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonchè le attività di medicina trasfusionale;

b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed autologo;

c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 15;

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati;

f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e di emocomponenti trasfusi.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 255):

Presentato dal sen. BASTIANONI il 20 giugno 2001.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 23 agosto 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2001; il 20, 26, 27 febbraio 2002; il 10, 17 aprile 2002.

Presentata la relazione l'8 maggio 2002 (atto S.255-*A*) del sen. TOMASSINI.

Esaminato in aula e deliberato il rinvio in commissione il 25 febbraio 2003.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 13, 14, 15 maggio 2003.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con atti n. 379 (sen. MULAS ed altri); n. 623 (sen. TOMASSINI); n. 640 (sen. CARELLA); n. 658 (sen. CARELLA); n. 660 (sen. MASCIONI ed altri) il 31 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4265):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 25 settembre 2003; il 7, 14, 15, 21, 22, 29 ottobre 2003; il 3, 10 dicembre 2003; il 27 gennaio 2004; il 4, 11, 25 febbraio 2004; il 3, 10, 17, 24 marzo 2004; il 1º aprile 2004; il 19 maggio 2004; il 15 giugno 2004; il 6, 8, 13, 29 luglio 2004; il 2 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 9 maggio 2005 ed approvato, con modificazioni, l'11 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 255-379-623-640-658-660-B):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 17 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 24 maggio 2005 e il 22 giugno 2005.

Esaminato in aula il 29 settembre 2005; il 4 ottobre 2005 ed approvato l'11 ottobre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— Il testo del punto 6.4 dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di adeguamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, è il seguente:

«6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo 8 agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni in incremento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, decise a livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, concerne: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».

— Gli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) recano, rispettivamente, il seguente testo:

«Art. 2 *(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo).* — 1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", già istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.».

«Art. 4 *(Donazione di midollo osseo).* — 1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. *(Abrogato).*».

Note all'art. 6:

— Comma 1. Gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) recano, rispettivamente, il seguente testo:

«Art. 2 *(Compiti).* — 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a) (omissis);

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;».

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).* — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, vedasi le note all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 120, secondo comma della Costituzione è il seguente:

«La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica):

«Art. 8 *(Contributi figurativi)*. — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 11:

— Comma 2. Il testo dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 9-*bis (Sperimentazioni gestionali)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.».

— Il testo dell'art. 1, comma 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - legge finanziaria 1997) è il seguente:

«34-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le

regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 3. *(Organizzazione delle unità sanitarie locali).* — 1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4.

1-*bis*. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-*ter*. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-*bis* informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attività ivi indicate.

1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2.

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) - f) (abrogate);

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative.

I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.

Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonchè l'ufficio di direzione.

8.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì

incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990 n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.».

Note all'art. 13:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concerne: «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, concerne: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato».

— La legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, concerne: «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Note all'art. 23:

— Il decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, concerne: «Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, concerne: «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) è il seguente:

«Art. 56 *(Fondo per progetti di ricerca).* — 1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai Fondi strutturali».

Note all'art. 27:

— La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».

— Il testo dell'art. 23 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è il seguente:

«Art. 23. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attività ordinarie si fa fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attività già tra le spese indistinte.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attività trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

05G0238

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 settembre 2005, n. **220.**

Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'articolo 154, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 154 dello stesso testo unico che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Osservatorio sulla finanza e la compatibilità degli enti locali;

Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede che il Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2004 relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento

1. L'Osservatorio per la finanza locale e la contabilità ha sede in Roma, presso il Ministero dell'interno e si avvale, per il suo regolare funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla quale sono trasmesse tutte le deliberazioni da cui discendono esigenze operative ed oneri finanziari. La Direzione Centrale della Finanza Locale provvede ai locali ed alle attrezzature necessarie, in misura adeguata al proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio.

Art. 2.

Composizione e durata

1. L'Osservatorio è composto, oltre al Presidente, da un numero di componenti non superiore a diciotto nominati dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

2. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del decreto di nomina del Ministro dell'interno.

3. Il componente dell'Osservatorio o delle sezioni che nel corso dell'anno non partecipa senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive, ovvero, in ogni caso, a sei riunioni decade dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio dell'Osservatorio.

4. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio, risultanti da ordinanza del Presidente.

5. L'Osservatorio elegge al proprio interno un Vicepresidente.

6. Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere con deliberazione all'istituzione di sezioni interne e di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti nonché di esperti designati dal Presidente. Le sezioni ed i gruppi di lavoro sono presieduti da un presidente, eletto dall'Osservatorio.

7. L'Osservatorio ha un comitato di presidenza, costituito con ordinanza del Presidente e composto dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente e dai Presidenti delle sezioni e dei gruppi di lavoro. Il Comitato di presidenza collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori, nella stesura definitiva degli atti approvati dall'Osservatorio e nella soluzione di ogni altra questione generale dell'Osservatorio.

Art. 3.

Funzionamento dell'Osservatorio

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare, con propria ordinanza, componenti dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e ad incontri di lavoro.

2. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione, di tenuta e di diffusione dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività. Un funzionario in servizio presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 5 partecipa anche alle sedute dell'Osservatorio con funzioni di verbalizzazione.

3. I componenti dell'Osservatorio ed il personale della segreteria tecnica di cui all'articolo 5, se non autorizzati dal Presidente, sono tenuti a non divulgare, con qualsiasi mezzo, i contenuti delle riunioni e della documentazione sino a quando gli stessi non sono stati approvati dall'Osservatorio.

Art. 4.

Programmazione delle attività

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e per il primo anno nella prima seduta, l'Osservatorio delibera il programma annuale di attività che viene inviato al Ministro dell'interno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro dell'interno una relazione sulle attività svolte e sulle proposte nelle materie di propria competenza. Alla fine del quinquennio l'Osservatorio approva e trasmette al Ministro una relazione conclusiva delle attività svolte e delle questioni più rilevanti emerse dai propri lavori.

Art. 5.

Segreteria tecnica ed attrezzature

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico ed organizzativo di una segreteria costituita, nel numero massimo di 10 unità, da personale assegnato dalla Direzione Centrale della finanza locale.

2. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni con Università, enti pubblici ed associazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998, per l'effettuazione, presso l'Osservatorio, i tirocini formativi e di orientamento di neo laureati o di studenti universitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei dcreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 154, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 154 *(Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali).* — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000:

«Art. 155 *(Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali).* — 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:

a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;

b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'art. 256, comma 7;

c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 256, comma 12;

d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;

e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;

f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 268;

g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 8;

h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Nota all'art 5:

— Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998) reca: «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

05G0247

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 settembre 2005.

Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e delle economie derivanti da definanziamenti di patti agricoli, per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nei settori agricoltura, industria e turismo, nonché degli interventi di agevolazione alle imprese previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle attività produttive di un apposito Fondo cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992 e alla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma);

Visto l'art. 61, comma 10, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, tra l'altro, che le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992, possono essere utilizzate dal Ministero delle attività produttive, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma, prevedendo che una quota pari all'85 per cento venga riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, ed una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento;

Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che i finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede che le risorse provenienti da iniziative di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, in materia di «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma», ed in particolare il comma 1, ultimo capoverso, che ribadisce le disposizioni dell'art. 67 della citata legge n. 448/2001;

Vista la nota del 14 settembre 2005, n. S/12819, del Ministero delle politiche agricole e forestali con la quale si chiede di utilizzare le risorse sopra indicate direttamente, senza procedere al trasferimento, per il finanziamento di contratti di programma riguardanti il settore agricolo e agroalimentare da sottoporre al CIPE congiuntamente dalle due amministrazioni;

Considerato che si sono rese disponibili risorse pari a 215.000.000,00 euro rivenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;

Considerato, altresì, che il 30% dell'importo complessivo delle risorse di cui sopra, pari a 64.500.000,00 euro, può essere utilizzato per il finanziamento di nuovi contratti di programma, come indicato dal citato art. 61, comma 10, legge n. 289/2002, mentre la restante somma, pari a 150.500.000,00 euro resta nelle disponibilità per gli interventi previsti dalla legge n. 488/1992;

Considerato, inoltre, che si sono rese disponibili risorse pari a 38.000.000,00 euro rivenienti da definanziamenti a seguito di rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate a valere su patti territoriali specializzati in agricoltura;

Ravvisata la necessità di procedere a sottoporre al CIPE nuovi contratti di programma in esenzione al nuovo regime previsto dalla legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare le risorse di cui sopra per la parziale copertura finanziaria di detti nuovi contratti di programma, previa richiesta di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992, nella misura di 64.500.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nel settore industria e turismo da sottoporre al CIPE per l'approvazione in esenzione al nuovo regime previsto dalla legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168; le restanti economie, pari a 150.500.000,00 restano nelle disponibilità per gli interventi previsti dalla legge n. 488/1992;

2. Le economie derivanti da definanziamenti di patti agricoli, nella misura di 38.000.000,00 euro, sono utilizzate per la copertura finanziaria di nuovi contratti di programma nel settore agricolo da sottoporre al CIPE per l'approvazione in esenzione al nuovo regime previsto dalla legge di riforma degli incentivi, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 2005, n. 168.

3. Le risorse di cui ai capoversi precedenti saranno effettivamente disponibili a seguito di riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A10166

DECRETO 5 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova CAF a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova CAF a r.l.» con sede in Milano, costituita con atto a rogito del notaio dott. Rivani Farolfi Nicola di Paullo (Milano), REA n. 1442673, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Gorgoglione Ferdinando, nato a Faleria (Viterbo) il 13 giugno 1932, con studio in Milano, corso XXII marzo n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2005.

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10091

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base. Ammissione ai contributi di un laboratorio di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 59.000.000,00 al finanziamento di progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale (denominati «laboratori»);

Visto il decreto direttoriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo ad otto raggruppamenti tematici dei suddetti «laboratori», con una copertura finanziaria di € 59.000.000,00 a valere sul FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 45.000.000,00 al finanziamento dei laboratori;

Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 102.960.000,00 per i laboratori (pari ad € 104.000.000 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visti i decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005, con i quali sono state approvate le proposte della Commissione espresse nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 in merito alla finanziabilità di progetti relativi ai laboratori;

Considerato che i contributi previsti per i laboratori valutati positivamente dalla Commissione (nel numero di 19) nelle sedute del 21-22 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad € 85.225.000,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con i decreti ministeriali n. 718/Ric e 719/Ric. del 31 marzo 2005;

Visti i decreti direttoriali n. 1292/Ric. del 15 giugno 2005 e n. 1454/Ric. del 5 luglio 2005 con i quali sono stati ammessi a contributo 18 progetti rimodulati;

Considerato che risulta, successivamente, pervenuto l'ultimo progetto rimodulato per un importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad € 2.000.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto sopra indicato, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 718/Ric. e n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il progetto rimodulato di cui all'allegato 1, dove vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile

dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 2.000.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 - Capitolo FIRB 7256 - Esercizio di provenienza 2004) - Impegno registrato al n. 1219/001.

3. Il progetto rimodulato, ancorché non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti al progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno obbligatoriamente svolgersi nelle sedi previste nel progetto originario e dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali al progetto rimodulato, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività

di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche *ex post*, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Jacopo MELDOLESI RBLA03AF28	**Libera Università Vita Salute S. Raffaele**	**36**	**N°7**	**2.732.000**	**2.000.000**
			Meldolesi (Lib. Università Vita Salute S.Raffaele)	657.000	517.500
			Consalez (Fondazione S. Raffaele)	429.000	300.300
			Dotti (Fondazione Cavalieri Ottolenghi)	286.000	200.200
			Salvati (Newron Farmaceuticals S.p.A.)	286.000	200.200
			Rizzuto (Uni. Ferrara)	286.000	200.200
			Cattaneo (Uni. Milano)	286.000	200.200
			Torre (SISSA)	502.000	381.400

05A10069

DECRETO 3 agosto 2005.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base. Ammissione ai contributi di quattro programmi strategici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003, secondo le finalità ivi indicate, destinando € 47.000.000,00 al finanziamento di proposte progettuali riguardanti le seguenti aree tematiche: chimica e farmaceutica, scienze umane economiche e sociali, fusione e debito pubblico (denominati programmi strategici);

Visto il decreto direttoriale n. 2186/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale ai sensi del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001 ed in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando relativo ai suddetti programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 15.000.000,00 al finanziamento dei programmi strategici;

Visti i decreti direttoriali n. 2253/Ric. del 29 dicembre 2003 e n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con i quali sono state complessivamente impegnate somme per € 61.380.000,00 per i programmi strategici (pari ad € 62.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le proposte della Commissione espresse nelle sedute dell'11 gennaio-27 gennaio e 22 febbraio 2005 in merito alla finanziabilità di progetti relativi ai programmi strategici;

Considerato che i contributi previsti per i programmi strategici valutati positivamente dalla Commissione (nel numero di 46) nelle sedute dell'11-27 gennaio e 22 febbraio 2005 ammontano complessivamente ad € 58.960.000,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005;

Visti i decreti direttoriali n. 1293/Ric. del 15 giugno 2005 e n. 1455/Ric. del 5 luglio 2005 con i quali sono stati ammessi a contributo i primi 39 progetti rimodulati;

Considerato che risultano, successivamente, pervenuti ulteriori quattro progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo MIUR) pari ad € 2.200.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti), rinviando a successiva data l'adozione del previsto decreto direttoriale per i progetti per i quali non è ancora pervenuta la rimodulazione conforme al decreto n. 719/Ric. del 31 marzo 2005 ed al decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i progetti rimodulati di cui all'allegato 1, dove, per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 2.200.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - Capitolo 8947 (attuale Capitolo FIRB 7256) - Esercizio 2004 - Impegno registrato al n. 13093/001.

3. I progetti rimodulati, ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti alla data del 13 maggio 2004, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al bando indicato nelle premesse (13 febbraio 2004).

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche *ex post*, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Carlo BATINI RBNE03458YR	**Università di Milano Bicocca**	**36**	**N°7**	**1.014.000**	**800.000**
			Batini (Uni. Milano Bicocca)	334.186	270.030
			Catarci (Uni. Roma La Sapienza)	206.186	162.430
			Corsi (Uni. Roma La Sapienza)	187.914	149.540
			Boccardelli (Libera Uni. Int. Studi Sociali Guido Carli)	97.143	68.000
			Baldoni (Uni. Roma La Sapienza)	117.143	100.000
			De Michelis (Uni. Milano Bicocca)	35.714	25.000
			Martinotti (Uni. Milano Bicocca)	35.714	25.000
Bianca Maria POTI' RBNE03ETJY	**CNR**	**36**	**N°4**	**750.000**	**600.000**
			Reale (CNR)	212.000	170.000
			Perani (ISTAT)	192.000	163.200
			Ravagnan (CILEA)	133.000	93.100
			Garonna (Sistemi Informativi Confindustria ScpA)	213.000	173.700
Gloria OLCESE RBNE03KWMF	**Università di Roma "La Sapienza"**	**36**	**N°6**	**671.000**	**500.000**
			Olcese (Uni. Roma "La Sapienza")	451.900	346.430
			Aurisichhio (CNR)	16.400	11.480
			Pasquinucci (Uni. Pisa)	31.300	21.910
			Gallina Zevi (Ministero Beni e Attività Culturali)	57.100	40.070
			Tusa (Soprintendenza del Mare)	48.600	34.020
			Meloni (CILEA)	65.700	46.090
Tullio D'APONTE RBNE03LHWP	**Università di Napoli "Federico II"**	**36**	**N°4**	**377.000**	**300.000**
			D'Aponte (Uni. Napoli Federico II)	80.000	56.000
			Santoro (Uni. Lecce)	30.000	21.000
			Ruggiero (Uni. Catania)	35.000	24.500
			Bencardino (Uni. Sannio)	232.000	198.500

05A10070

DECRETO 17 ottobre 2005.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva» ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Flaminia, 388 e in Milano, via Donizetti 1/A, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a trenta unità e, per l'intero corso, a centoventi unità, per entrambi le sedi;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 24 giugno 2005, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha ritenuto la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva» inidonea all'istituzione e attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia, evidenziando in particolare che l'attivazione di uno specifico programma di formazione dedicato ai bambini, pur ricadendo all'interno dell'orizzonte teorico-clinico della psicologia analitica che informa il training già riconosciuto e dedicato agli adulti, si distingua da questo per quanto concerne sia molti aspetti applicativi della teoria di riferimento, sia per le tecniche psicoterapeutiche che dovranno essere indirizzate alla psicoterapia di soggetti in età evolutiva. Tale carattere distintivo di un percorso di formazione psicoterapeutica per bambini rispetto ad uno per adulti non consente, a parere della Commissione, di ritenere il primo come semplice indirizzo del secondo, ma impone di considerarlo necessariamente come autonomo, tanto per quel che concerne gli aspetti riferiti alla pratica clinica, che per quelli che ricadono nella sfera dei processi formativi;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva», con sede in Roma,via Flaminia, 388 e in Milano, via Donizetti, 1/a, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere di inidoneità della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10035

DECRETO 17 ottobre 2005.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza - Attaccamento e sviluppo» ad istituire e ad attivare, nella sede di Novara, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato i standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza - Attaccamento e sviluppo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Novara, Corso Italia, 45, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 luglio 2005, trasmessa con nota n. 574 del 12 luglio 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza - Attaccamento e sviluppo», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Novara, corso Italia, 45, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10036

DECRETO 17 ottobre 2005.

Abilitazione all'istituto «ECOPSYS - Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia» ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Napoli e Caserta, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «ECOPSYS - Scuola si specializzazione in psicoterapia della famiglia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Napoli, via Verdi, 18 e un corso nella sede periferica di Caserta, via A. Volta, 19, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, per ciascuna sede;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 febbraio 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 6 luglio 2005, trasmessa con nota n. 574 del 12 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «ECOPSYS - Scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli, via Verdi, 18 e nella sede periferica di Caserta, via A. Volta, 19, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità per ciascuna sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10037

DECRETO 18 ottobre 2005.

Reiterazione della prova di ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2005-2006, presso l'Università di Perugia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2005-2006;

Visto in particolare l'art. 5 del su citato decreto ministeriale nel quale viene stabilita al 26 settembre 2005 la data di effettuazione della prova, già fissata per il 19 settembre con il richiamato decreto 20 maggio 2005;

Vista la nota in data 30 settembre 2005 con cui l'Università degli studi di Perugia rende noto che con decreto rettorale del settembre 2005 è stata annullata la prova concorsuale per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, indirizzo tecnologico in quanto non chiara la partecipazione di alcuni studenti;

Vista la nota in data 7 ottobre 2005 con cui viene richiesta la rinnovazione della prova per il 27 ottobre 2005;

Ritenuta la necessità di fissare una nuova data per la prova di ammissione alla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario indirizzo tecnologico presso la Università di Perugia al fine di garantire agli studenti aspiranti l'iscrizione e di poter confermare quella proposta dall'Ateneo in ragione dei tempi utili per la riformulazione e riorganizzazione della prova stessa;

Decreta:

La prova di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2005-2006, già fissata con il decreto ministeriale 4 maggio 2005, citato in premesse, per il 21 settembre 2005 è nuovamente stabilita per l'Università degli studi di Perugia per il giorno 27 ottobre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A10038

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 ottobre 2005.

Riduzione del vincolo paesaggistico del comune di Corsano, di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli articoli 141, 157, comma 2 e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e perferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974, recante «dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Corsano»;

Considerato che il comune di Corsano, con nota n. 3539, dell'8 giugno 1983, avanzava istanza di ridimensionamento del vincolo suddetto, con limitazione alla sola zona costiera del territorio del Comune, prospiciente il mare Adriatico;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela del panorama per la provincia di Lecce, istituita dall'Assessorato all'urbanistica della regione Puglia, con nota n. 8616 del 28 maggio 1986, trasmetteva, per il parere di competenza, all'allora Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, il verbale della seduta del 10 gennaio 1986, con il quale deliberava, all'unanimità, la riduzione del vincolo paesaggistico del territorio comunale di Corsano, limitandolo alla parte est del territorio tra il mare Adriatico e la parte mediana dello stesso;

Considerato che l'Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il parere reso dal Servizio tecnico tutela ambientale in data 19 settembre 1989, con nota n. 10539/89/IIG del 23 novembre 1989, comunicava all'allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Puglia e al comune di Corsano, che ogni proposta di ridimensionamento dei vincoli paesaggistici, esistenti sul territorio di detto comune, doveva essere rinviata all'analisi dei valori ambientali, effettuata in sede di redazione del Piano territoriale paesistico, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, all'epoca non ancora adottato dalla regione Puglia;

Considerato che la regione Puglia, con delibera G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 6 del 13 gennaio 2001, approvava il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e i beni ambientali della regione Puglia;

Considerato che l'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia, con nota n. 164 del 21 maggio 2003, ad evasione della richiesta avanzata dal comune di Corsano con nota n. 8405 del 19 dicembre 2002, trasmetteva all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio gli atti pervenuti dal comune di Corsano, per il completamento dell'*iter* per la riduzione del vincolo sul territorio comunale;

Considerato che la citata Direzione generale, con nota Pra. nt. 23554/2003 del 4 luglio 2003, inoltrava copia degli atti pervenuti, completi della cartografia, al Comitato di Settore per i beni ambientali ed architettonici, per il previsto parere di competenza;

Considerato che detto Comitato di settore esaminava la proposta di riduzione del vincolo, nella seduta dell'11 settembre 2003, verbale n. 121, e riteneva necessario, al fine di esprimersi nel merito, che la Direzione generale effettuasse un sopralluogo per approfondire l'esame istruttorio;

Considerato che, a seguito del sopralluogo del 27 novembre 2003 del funzionario incaricato dalla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, effettuato congiuntamente al funzionario della citata Soprintendenza, ai tecnici e al Sindaco del comune di Corsano, la Soprintendenza, con nota n. 26531 del 17 dicembre 2003, trasmetteva alla Direzione generale gli elaborati con la nuova proposta di riduzione del vincolo, fatta pervenire dal comune di Corsano con nota n. 8205 del 5 dicembre 2003, esprimendo parere favorevole, stante l'attuale stato dei luoghi, con la seguente perimetrazione: 1) A nord: da innesto strada vicinale Bolano II, lungo il confine con il territorio comunale di Tiggiano, sino al mare; 2) Ad est: con mare Adriatico; 3) A sud: da innesto strada comunale Patasani, lungo il confine con territorio comunale di Alessano, sino al mare; 4) Ad ovest: dall'innesto tra le particelle 124 e 44 foglio 7, seguendo i confini: nord della part. 44, ovest delle particelle 45-96, sud delle particelle 96-49-54-151-58-115 del foglio 7 sino all'innesto con la strada comunale Campo la donna, tratto verso nord, seguendo il lato est della strada comunale Campo la donna sino al confine sud della partc. 108 foglio 7, seguendo i confini sud della partc. 108, ovest della

partc. 87, nord della partc. 35, sud ed est delle partc. 178 - 303 foglio 7 sino all'innesto con la strada comunale Marchiello, strada comunale Marchiello, seguendo il lato sud, sino all'incrocio con la strada comunale Pesco lo Marre, Cazzamendola, tratto verso est della strada comunale Cazzamendola, seguendo il lato nord, sino al confine est della partc. 763 foglio 5, seguendo i confini: est della partc. 763, sud della partc. 474-475, ovest della partc. 775-81-243-33, nord della partc. 33, ovest della parte. 27-21 del foglio 5 sino alla strada comunale Pozze Santa Maura, tratto verso est strada comunale Pozze Santa Maura, seguendo il lato nord sino all'incrocio con la strada comunale Colosso-Guine, strada comunale Collosso-Guine, seguendo il lato nord, sino all'incrocio con la strada vicinale Bulano II - strada vicinale Bulano II seguendo il lato est;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 29 gennaio 2004, verbale n. 127, ascoltata la relazione del funzionario incaricato del sopralluogo ed esaminata la nuova proposta di riduzione del vincolo, concordava con i pareri espressi dalla Soprintendenza competente e dalla Direzione generale ed esprimeva «parere favorevole alla nuova perimetrazione che riduce l'estensione del vincolo paesaggistico posto con decreto ministeriale 14 novembre 1974, in quanto, effettivamente, l'area che viene esclusa è antropizzata, con una notevole presenza di attività edilizia, con strutture industriali ed attrezzature a servizi, realizzate senza particolare qualità negli ultimi decenni. Inoltre, non vi sono in essa testimonianze architettoniche, artistiche e storiche di particolare rilevanza. Resta, invece, vincolata la porzione del territorio comunale verso il mare, ove sono presenti uliveti che costituiscono un paesaggio tipicamente mediterraneo. Il perimetro segue sul territorio curve di livello e un percorso stradale che effettivamente sottolinea una chiara differenza tra l'una e l'altra zona»;

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota n. ST/701/10530 del 23 marzo 2004, invitava la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia a voler procedere alla formalizzazione dell'*iter* previsto dall'art. 144, comma 2, dell'allora vigente decreto legislativo n. 490/1999, inviando copia della proposta di riduzione del vincolo di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974 e della relativa planimetria al comune di Corsano, affinché provvedesse all'affissione all'Albo pretorio comunale e al deposito degli atti;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota 7192 del 24 maggio 2004, inoltrava al Sindaco del comune di Corsano e, per conoscenza, alla citata Direzione generale, all'allora Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Puglia, alla Soprintendenza archeologica della Puglia, alla regione Puglia e alla provincia di Lecce, la nuova proposta di riduzione del vincolo di cui trattasi con la relativa planimetria e copia del verbale n. 127 relativo al parere emesso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici in data 29 gennaio 2004;

Considerato che la citata Soprintendenza, con nota n. 789/B del 1° febbraio 2005, comunicava l'avvenuta affissione all'Albo pretorio del comune di Corsano e il deposito, a norma di legge, della proposta di riduzione del vincolo paesaggistico e della relativa cartografia, dal giorno 7 giugno 2004, nonché l'avvenuta pubblicazione, da parte della stessa Soprintendenza, dell'avviso al pubblico sui quotidiani, effettuato in data 23 giugno 2004 sul quotidiano nazionale «La Gazzetta del Mezzogiorno», in data 23 giugno 2004, sul quotidiano locale «Nuovo Quotidiano di Puglia», in data 23 giugno 2004, sul quotidiano locale «Corriere del Mezzogiorno» Edizione Puglia;

Considerato che con la medesima nota, la suddetta Soprintendenza informava la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici che, come dichiarato dal comune di Corsano, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione non erano pervenute osservazioni in merito;

Decreta:

L'area territoriale ricadente nel territorio del comune di Corsano in provincia di Lecce, così come sopra descritta, secondo la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Puglia con nota n. 789/BV del 3 marzo 2005 e indicata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è esclusa dal vincolo imposto ai sensi della legge 20 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 14 novembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 340 del 31 dicembre 1974 e recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Corsano».

La Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio e per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Corsano e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 12 ottobre 2005

Il direttore generale: CECCHI

Regione Puglia

COMUNE DI CORSANO

(Prov. LECCE)

ALLEGATO 2

Delimitazione del territorio da sottoporre
a vincolo paesaggistico (ex lege N° 1497/39)
proposta dal Comune di Corsano
su aerofotogrammetria

Scala 1:10.000

Corsano
Merconti
S.P. 249
S.P. 210
Puglise
(diramazione)
C. Torsello
LEGENDA
confini comunali
Area da sottoporre a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39
proposta dal comune di Corsano

05A10155

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Speis», in Caulonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 1980 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore sig. Ilario Cirillo;

Viste le inadempienze del liquidatore relativamente all'espletamento del suo mandato;

Visto il decreto del direttore di questa direzione provinciale del lavoro del 6 ottobre 2003 che disponeva la revoca del mandato al dott. Ilario Cirillo e la nomina della dott.ssa Filomena Ursino a nuovo liquidatore;

Preso atto delle dimissioni della dott.ssa Filomena Ursino;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Visto l'art. 2545-*octiesdiecies*, primo comma del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle Direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Rocco Carmelo Cambrea, nato a Palmi il 23 luglio 1959 ed ivi residente in via Palumbo n. 18, è nominato liquidatore della cooperativa «Speis» con sede in Caulonia, costituita in data 10 settembre 1982 per rogito notaio Rossella Maria De Giorgio - Registro società n. 961 Tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A10094

DECRETO 6 ottobre 2005.

Riconoscimento alla sig.ra Vadala Alejandra Marcela di titoli professionali esteri, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Vadala Alejandra Marcela, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Cosmetologia integral e Manicurìa», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 29 ottobre 2004, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il verbale del 10 marzo 2005 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla provincia di Torino;

Decreta:

1. I titoli professionali di «Cosmetologia integral e Manicurìa» conseguiti in Argentina, rispettivamente in data 19 gennaio 1980 e 28 gennaio 1981, dalla sig.ra Vadala Alejandra Marcela nata a Santa Fe (Argentina) il 25 ottobre 1961, cittadina Argentina, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di Estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La signora Vadala Alejandra Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 art. 3 comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 art. 39 comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: MARINCIONI

05A10071

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Siracusa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del limone di Siracusa C/o U.O. 78 - Regione Siciliana, con sede in Siracusa, Viale Teracati n. 39, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Limone di Siracusa», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65471 del 10 ottobre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio del limone di Siracusa, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Limone di Siracusa», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio del «Limone di Siracusa», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Limone di Siracusa», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Limone di Siracusa».

Art. 2.

La denominazione «Limone di Siracusa» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65471 del 10 ottobre 2005 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Limone di Siracusa», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«LIMONE DI SIRACUSA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» è riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» è riservata alla cultivar popolazione «Femminello di Siracusa», riferibile alla specie botanica Citrus limon (L) Burm. coltivata in impianti specializzati nel territorio della provincia di Siracusa definito nel successivo art. 3, rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

In particolare, i dati caratterizzanti le tipologie di frutto a seconda delle epoche di raccolta, sono le seguenti:

Primofiore sono i frutti raccolti da settembre ad aprile che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Colore della buccia: da verde chiaro a giallo citrino;

Forma: ellittica;

Pezzatura: da media a grossa;

Peso dei frutti: non inferiore a 100 gr;

Polpa: di colore verde chiaro o giallo citrino;

Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità > 5%.

Bianchetto o Maiolino (o limone primaverile)

Colore della buccia: giallo chiaro;

Forma: ellittica o ovoidale;

Pezzatura: grossa;

Peso frutti: non inferiore a 100 gr;

Polpa: di colore giallo;

Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 25% e con acidità > 4,5%.

Verdello (o limone d'estate):

Colore della buccia: verde chiaro;

Forma: ellittica-sferoidale;

Pezzatura: medio-grossa;

Peso frutti: non inferiore a 100 gr;

Polpa: giallo citrino;

Succo: di colore giallo citrino, con resa non inferiore al 20% e con acidità > 4,5%.

I frutti che si fregiano dell'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» devono essere commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima. I calibri ammessi sono: 3, 4, 5.

Art. 3.

La zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento dell'I.G.P. «Limone di Siracusa» comprende, in provincia di Siracusa, in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Augusta, Avola, Floridia, Melilli, Noto, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, così come descritto nella delimitazione che segue:

La zona di produzione inizia sul versante est nel porto Grande di Siracusa prosegue verso ovest, comprendendo l'abitato di Belvedere, attraversando il territorio del comune di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, sino a lambire il territorio di Sortino; a ovest interessa i comuni di Solarino, Floridia, Siracusa; a sud Avola, Noto e Rosolini.

Confina nel suo insieme a nord con parte del territorio di Augusta, a est con parte del territorio di Augusta, Melilli e con il Mar Ionio, a sud con il territorio del comune di Pachino, a ovest risalendo con parte del territorio dei comuni di: Rosolini, Noto, Avola, Siracusa, Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino, Priolo Gargallo, Melilli, e Augusta. Partendo dal versante nord-est, l'area interessata alla coltivazione del «Limone di Siracusa», inizia dallo sbocco sul porto grande di Siracusa, del canale Pisimotta fino all'intercettazione della via Elorina (s.s. 115) che percorre verso nord fino all'incrocio con via Columba. Prosegue verso nord su tale via fino ad immettersi nella s.s. n124 (in direzione Floridia). La percorre fino all'incrocio con la strada provinciale n. 77 Fusco-Tremilia-Grottone; la risale per 350 m fino ad intercettare il canale comunale di contrada Canalicchio, percorrendola verso nord fino ad incontrare il canale Galermi.

In direzione ovest si percorre il canale Galermi fino ad incontrare la s.p. n. 46 Siracusa-Belvedere-Carancino all'altezza dell'incrocio ubicato a quota 118. Il limite percorre la s.p. in direzione Belvedere, supera l'ingresso al Castello Eurialo e svolta alla prima carrabile sulla destra per Targia.

La percorre verso est, fino ad intercettare a quota + 109 le Mura di Dionisio, discende lungo le stesse fino ad incontrare a quota + 31, rispettivamente la carrabile predetta e la strada statale 114. Prosegue per la s.s. 114, fino alla stazione ferroviaria di Targia. Segue la linea ferrata in direzione nord, fino alla stazione di Castelluccio Siculo. Lasciata la stazione, il confine dell'area procede verso sud lungo la strada che partendo da quota + 36, arriva fino a quota + 94. Da questo punto svolta ad ovest sulla strada Villasmundo-Brucoli-Arcile, fino ad intercettare la s.s. 114 al km 125,500. Discende lungo la s.s. 114 in direzione Siracusa, fino al km 135, in corrispondenza dell'intersezione con il torrente Cantera, prosegue lungo il torrente Cantera fino a quota + 29. Il confine dell'area delimitata risale verso nord-ovest, lungo la S.P. 96 Augusta-Melilli, fino a intercettare la s.p. 2 «S. Catrini-Passo di Vè», che viene percorsa in direzione ovest, per tutto il suo tracciato fino all'incrocio con la s.p. 95 Lentini-Priolo. Quest'ultima viene percorsa fino al centro abitato di Priolo. Si prosegue sulla s.p. 25 Priolo-Floridia, fino all'incrocio con la s.p. 46 Siracusa-Belvedere-Carancino, dove si interseca con il canale Galermi.

La linea di delimitazione segue il canale Galermi, nella vallata dell'Anapo, fino a raggiungere il suo limite estremo nel punto di intersezione col tracciato della ferrovia in disarmo Siracusa-Vizzini a quota +138. Discende lungo il vecchio tracciato della suddetta ferrovia, lungo il fiume Anapo, fino a M. Isola Mola a quota +115; percorre quindi la strada carrabile che si collega con la s.p. n. 28 Solarino-Fusco-Sortino a quota +146 presso le Case Don Vito. Si percorre la s.p. in direzione Solarino fino a quota +152 nel punto di intersezione con la linea di confine del comune di Solarino. La linea di perimetrazione continua verso ovest lungo il confine comunale di Solarino fino alla quota +205, prosegue sulla curva di livello in direzione sud fino ad incontrare la s.p. n. 78 «Balatazza-Trigona» che percorre in direzione Solarino fino all'incrocio con la s.p. n. 28 Solarino-Fusco-Sortino. Da questo punto discende lungo il tracciato in disarmo della ferrovia «Siracusa-Fusco-Vizzini» fino alla località «La Masseria», percorre la strada carrabile in direzione sud-ovest fino ad immettersi sulla s.s. 124. Prosegue in direzione Solarino lungo la stessa, oltrepassa il cimitero, svolta a sinistra costeggiando lo stesso, e risale lungo la strada carrabile Macchiotta fino ad incontrare a quota +150 il limite comunale di Floridia, coincidente con Cava Culatello-Cirino. Si percorre il predetto confine fino ad intercettare la Cava Spampinato a quota +201. La linea di perimetrazione ridiscende verso est fino ad intercettare a sud l'acquedotto comunale di Solarino percorrendolo fino al serbatoio in località Cozzo Su Cola, prosegue sull'acquedotto in direzione di Canicattini Bagni, oltrepassa

il confine tra Siracusa e Floridia, segue la linea dell'acquedotto fino ad intercettare il confine tra Siracusa e Canicattini Bagni in contrada Passetti. Prosegue verso sud lungo la linea di confine comunale fino ad intercettare la s.p. n. 74 Floridia-Canicattini Bagni, in contrada Monasteri. Si percorre la s.p. n74 in direzione Floridia fino ad incontrare la quota + 204 seguendo il crinale di Cugno Balio e Cugno Trappetazzo, fino ad incrocio con la strada «Dego Canicattini Bagni», si discende fino al vallone Cavadonna, che si risale per un breve tratto (m 100 circa) fino al congiungimento con la curva di livello di quota + 154. La delimitazione procede in direzione sud-est fino ad intercettare al km 12,500 la s.p. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro», prosegue verso ovest parallelamente ad essa fino al km.12 per continuare verso sud fino a raggiungere la linea di confine Siracusa-Noto presso il torrente Moscasanti. Si oltrepassa il fiume Cassibile di Cava Grande per ricongiungersi al vertice dei confini comunali di Siracusa, Noto e Avola: da qui svoltando a destra si segue la strada vicinale «Palazzetti» fino ad incrociare la strada vicinale «Tangi»; successivamente si incontra la strada comunale Uzzo-Cugno di Fazio; da qui, seguendo il confine tra il foglio di mappa catastale 10 e il foglio di mappa catastale 20 si arriva alla strada vicinale «Rosciola» che si segue attraversando il fosso «Rosciola», «Cava l'Unica» (o Cava dell'Umbra) fino ad arrivare alla «Cava Carrubeto». Attraversata la cava, si segue la strada vicinale «Carrubeto» fino al congiungimento con la strada vicinale «Mandalà Petrara»; svoltando a destra si prosegue fino ad arrivare alla «Cava Bugliola», ed oltrepassatola, percorrendo la strada vicinale dei «Mulini», si arriva alla strada provinciale n. 4 «Avola-Manghisi» al km 2. Svoltando a destra, si percorre la s.p. n. 4 per km.1 in direzione Avola Antica e si arriva alla prima curva a gomito. A sinistra ci si immette nella stradella interpoderale che collega la s.p. 4 al torrente Pisciarello. A questo punto si segue il corso del torrente Pisciarello fino alla confluenza con il torrente Talibelli. Si risale il corso del torrente Talibelli fino ad incrociare la strada vicinale Cifaleo e giunti al bivio con la strada vicinale Seggio-Piano della Pace si svolta a destra e dopo 0,4 km circa ci si immette nella s.p. n. 15 «Avola-Bochini-Noto». Si procede in direzione Noto per circa 3 km e, dopo aver oltrepassato la strada per «Cozzo Meti», arrivati al punto quotato 135 m slm, ci si immette a destra nella strada vicinale Osciri. Da cui, dopo aver attraversato il torrente S. Giovanni (diventata strada comunale) si arriva al centro abitato di Noto, giungendo alla s.s. 287. Si svolta a destra e si procede lungo la s.s. 287 (via dei Mille) in direzione S. Giovanni; arrivati alla circonvallazione di Noto, si svolta a sinistra percorrendola in direzione della s.s. 115 Noto-Rosolini fino all'incrocio con la s.p. n. 64 «Noto Antica-Burlò-S. Maria della Scala-Noto». Si svolta a destra e ci si inoltra attraversando c.da S. Caterina, la cava del Ferraro, Case Hernandez (a valle della strada), si attraversa il fiume Asinaro e si arriva all'incrocio con l'acquedotto di Pachino e la strada comunale «Schifazzo-Mazzara». Si gira a sinistra e percorrendo la strada comunale in direzione sud si arriva alla s.p. 24 «Noto-Testa dell'Acqua al km 25,2 si svolta a destra e si procede in direzione Palazzolo Acreide per circa km 1; quindi si svolta a sinistra imboccando la strada comunale «Renna-Pantanello-Serra del Vento» in direzione del torrente Tre Fontane. Dopo aver attraversato il torrente Tre Fontane e il fiume Gioi, s'incrocia la strada consortile Torresena; si svolta a sinistra e la si percorre fino a lambire il fiume Gioi, si gira a destra e si procede verso la strada comunale Fontanelle-Molisena-Portelle. Si svolta a sinistra (imboccando la strada comunale Fontanelle-Molisena-Portelle) in direzione contrada Valle Vascelli; si procede sino alla s.s. 115 Noto-Rosolini al km 370,4. Si percorre la s.s. 115 in direzione Rosolini per km 1,2 giungendo all'incrocio con la strada comunale Ponte Vecchio-Tre Maiali; girando a destra, si percorre la strada comunale per km 1,2 fino ad incrociare la s.p. n. 18 Giarratana-Castelluccio-Noto al km 0,6. Si svolta a destra e si percorre la s.p. n. 18 in direzione di Cozzo Cariulo per km 2 giungendo al bivio con la strada consorziale Renna-Strada Cariulo; si svolta a destra e percorrendo la strada consorziale, la strada comunale Renna-Pantanello-Serra del Vento, ed infine la strada vicinale Renna-Sbriulia arrivando alla cava Lentini-Renna Alta (o Cava Bottali). Seguendo la cava si ritorna sulla s.p. n. 18 e si prosegue in direzione Castelluccio per km 2,7 fino ad incrociare la Cava-Strada dell'Asino. Si gira a sinistra e si percorre la stradella che delimita il foglio di mappa catastale 222 di Noto fino ad arrivare al fiume Tellaro. Si segue il corso del fiume (limite di comprensorio tra il territorio di Noto e Rosolini) fino ad incrociare la cava Scorzone, e da qui si percorre la stradella interpoderale di modo che rimanga a sinistra l'ex feudo del Prainito; si attraversa la s.p. n. 17 Ritillini-Favarotta e si prosegue fino alla cava del Prainito. Da questo punto si segue il confine amministrativo tra la provincia di Siracusa e Ragusa fino alla cava di Scalarancio prima e alla strada Carbonarella poi (punto quotato 210 m slm). Si percorre detta strada in direzione Rosolini, fino alla s.s. 115 all'altezza dell'Hotel Europa (km 362,2). Si svolta a destra lungo la s.s. 115 fino al ponte Cipolla. Da qui si segue il confine amministrativo tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare alla s.p. n. 56 Agliastro-Bimmisca in direzione S.E. fino al confine tra i fogli di mappa catastale n. 396 e n. 403 di Noto. Si gira a sinistra percorrendo la s.p. n. 56 e poi la strada comunale Bommiscuro-Agliastro fino ad incrociare la s.p. n. 26 Rosolini-Belliscala-Pachino al km 8,4; si svolta a destra e si percorre la s.p. n. 26 Rosolini-Belliscala-Pachino in direzione Pachino, arrivando alla s.p. n. 19 Noto-Pachino al km 16,9. Si gira a sinistra verso Noto fino al km 13,8 (al quadrivio s.p. 19, strada comunale Baroni-Maccari-S. Lorenzo Nuovo e la strada comunale Scirbia-Terreni Nuovi-Reitani-Marzamemi), si svolta a destra, e percorrendo la strada comunale Scirbia-Terreni Nuovi-Reitani-Marzamemi in direzione nord-est, si arriva al mare Ionio. Seguendo la costa in direzione nord si chiude la zona perimetrata al punto di inizio coincidente con il porto grande di Siracusa.

Art. 4.

Origine del prodotto in relazione alla zona geografica

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei coltivatori-produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Il sistema di coltivazione

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aerazione e soleggiamento della stessa.

La densità di piantagione massima è di 400 piante per ettaro. Per impianti esistenti ed in fase di produttività decrescente è ammessa una densità fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per i sesti dinamici la densità massima ammessa è di 850 piante per ettaro.

I portinnesti sono i seguenti: «Arancio amaro», «Poncirus trifoliata», «Citrange Troyer», «Citrange Carrizo» e «Citrus macrophylla», dotati di alta stabilità genetica.

Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e le modalità di raccolta, devono essere quelle previste dalla «Normale buona pratica agricola». Queste norme, per il limone, si riferiscono alla gestione del suolo, agli interventi di concimazione, all'irrigazione, alla difesa.

La produzione dell'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» può avvenire in impianti condotti con il metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Normale buona pratica agricola» della Regione Siciliana;

b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche previste dal disciplinare della Regione Siciliana in adozione dei regolamenti comunitari in materia agroambientale;

c) biologico: in osservanza del regolamento CE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

La raccolta

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano. Il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di forbicine da raccolta per il taglio del peduncolo. La raccolta va fatta direttamente dalla pianta secondo i metodi tradizionali ad un livello di sviluppo dei frutti tale da garantire la buona qualità organolettica ed

estetica degli stessi. È ammesso che il colore dei frutti sia variabile in funzione delle condizioni pedo-climatiche, in funzione delle varie fioriture e della particolare epoca di raccolta. La produzione massima consentita di limoni è fissata in q.li 550 per ettaro per l'intera campagna di produzione comprendente i frutti di tutte le fioriture.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Il limone, che in inverno subisce soltanto un leggero rallentamento del suo metabolismo, è specie molto sensibile al freddo, mentre rispetto ad altri agrumi è piuttosto resistente alle alte temperature. Per questi motivi la coltivazione del limone è diffusa lungo la fascia costiera della Sicilia ed in alcune limitate aree comprese nelle valli dei corsi d'acqua che solcano la provincia di Siracusa dal Porcaria (a nord) fino al Tellaro, trovando le più favorevoli condizioni sui versanti esposti a sud.

La temperatura è il principale fattore climatico che limita la coltura limonicola. Dall'analisi dei valori medi annui delle temperature rilevate nella pianura costiera di Siracusa è possibile evidenziare che l'ambiente siracusano presenta condizioni di clima temperato da ottobre a marzo ed arido da aprile a settembre. La temperatura media annua è di 18-19 ºC, la media delle massime nel periodo estivo non supera la soglia di 31 ºC, mentre quella delle minime dei mesi più freddi (gennaio e febbraio) non scende al di sotto di 8-9 ºC.

Dopo la temperatura, l'acqua è il fattore limitante più importante nei riguardi della coltura del limone. In effetti gli agrumi si sono estesi fuori della loro area naturale nelle zone ove l'inverno non è molto freddo ed anche con pluviometria inferiore ai 50 millimetri annuali, attraverso l'intervento costante dell'irrigazione. Del resto, l'abbondanza di acqua è stato sicuramente l'elemento decisivo nella scelta di stanziarsi in questo territorio fatto dai popoli preistorici e dai Siculi prima, dai colonizzatori greci poi, e per ultimo, con un balzo di quasi 3000 anni, dai grandi gruppi industriali nel secolo scorso. L'umidità atmosferica ha un ruolo importante nella determinazione della qualità dei frutti di limone: un'atmosfera mediamente umida consente di ottenere frutti più succosi, di forma regolare e di buccia fine. Rispetto al suolo, il limone nella costa ionica siracusana viene coltivato principalmente in terreni appartenenti al gruppo dei suoli bruno-calcarei, i quali poggiano su substrati di calcari e calcari dolomitici, ed al gruppo dei suoli alluvionali presenti lungo i depositi alluvionali dei corsi d'acqua. Infatti, nel Siracusano i terreni sono dotati di ottima fertilità, sono più o meno profondi e ben dotati di elementi nutritivi e di sostanza organica.

La Sicilia annovera una storica tradizione nella coltivazione degli agrumi ed il rispetto delle antiche tradizioni nella coltivazione di queste piante, tramandata di generazione in generazione continua ancora oggi nel siracusano, dando vita ad una vera e propria scuola di specialisti nella coltivazione del «Limone di Siracusa». Nelle campagne Iblee si riservavano nuovi spazi ai giardini delle ville in costruzione, concettualmente diverse da quelli delle masserie, nelle quali il giardino, esclusivamente produttivo, era posto a lato e chiuso con un cancello e alte mura. Nei più raffinati giardini delle ville suburbane di Siracusa e di Noto, gli aranci ed i limoni erano valorizzati per le qualità estetiche ed utilitaristiche. Dei numerosissimi «giardini di delizia» settecenteschi, ormai scomparsi, resta solo il ricordo di piccoli paradisi orientali, talora nobilitati dal lavoro di ricerca e di interesse alle novità botaniche dei colti proprietari.

Per questi motivi il «Limone di Siracusa» mantiene un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto.

Art. 8.

Il confezionamento

È obbligatorio indicare a caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto. Nella fase di vendita al minuto, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati a norma della direttiva 79/112/CE deve essere indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme. Per i frutti venduti a pezzo è obbligatoria la bollinatura di almeno il 50 % di essi.

Gli imballaggi utilizzabili devono essere nuovi. I materiali ammessi sono: cartone, legno, plastica. È ammesso l'uso di imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. Le confezioni ammesse sono: reti e borse con banda plastica attaccata alla rete. Ogni imballaggio ed ogni confezione devono riportare il logo del «Limone di Siracusa».

Art. 9.

I controlli

L'Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» sarà controllata da una struttura di controllo autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CE 2081/92.

Art. 10.

I prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Limone di Siracusa», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione dell'I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE 2081/92.

Art. 11.

Il logo e l'etichettatura

Il logo consiste in un ovale orizzontale con il bordo colore verde quadricromia contenente una raffigurazione in bianco e nero del Teatro Greco di Siracusa nella cui cavea, nella parte destra, sono poggiati due limoni. Di questi uno è intero, con una foglia, posto in secondo piano, l'altro è in sezione e copre in parte il primo limone.

Il limone con la foglia ha un peduncolo, e la foglia è di colore verde quadricromia. La foglia è rivolta verso il centro del marchio e copre in parte il limone a cui è attaccata col peduncolo.

La buccia dei due limoni è di colore giallo quadricromia, la polpa del limone in sezione è di colore giallo quadricromia, la scritta «Limone di Siracusa» è di colore nero, font Times New Roman grassetto, alto 24; lo sfondo è di colore bianco.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione e menzione diverse da quelle espressamente previste dal disciplinare, ivi compresi aggettivi qualificativi del tipo «fine, superiore, selezionato, scelto» e similari. Non è consentito l'uso di termini laudativi.

05A10153

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione definitiva per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Spectrum», registrata al n. 12954.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 giugno 2001 dall'impresa BASF Agro S.p.a. in qualità di legale rappresentante in Italia dell'impresa BASF Aktiengesellschaft (Germania), con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato BAS 656 08 H successivamente ridenominato Spectrum contenente la sostanza attiva dymethenamid-p;

Visti gli atti da cui risulta che l'impresa BASF Aktiengesellschaft (Germania) ha ceduto la domanda di registrazione del prodotto in questione all'impresa BASF Agro S.p.a. che successivamente ha modificato la propria denominazione sociale in BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2004 di inclusione della sostanza attiva dimethenamid-p nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003;

Visti i pareri favorevoli espressi in data 16 marzo 2005 e 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativi alla registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva in allegato I), alle condizioni stabilite dal suddetto decreto di inclusione;

Vista la nota dell'ufficio in data 2 maggio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 12 luglio 2005 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013 l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPECTRUM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Wyeth Lederle S.p.a., in via F. Gorgone - Catania, autorizzato con decreti del 24 aprile 1973, 27 marzo 1998; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera BASF Agri-Production S.a.s. - Gravelines Francia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12954.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

SPECTRUM®

ERBICIDA PER IL MAIS

CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DYMETHENAMID-P puro g 63,9 (=720 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Nafta Aromatica Pesante (n. CAS 64742-94-5)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF Agri-Production S.A.S, Gravelines, Francia.
Wyeth Lederle S.p.A., 95030 Catania.

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del ---------

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Attenzione: l'impiego del prodotto senza indumenti protettivi e guanti adatti può comportare un rischio per la salute dell'operatore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECTRUM agisce sui semi delle infestanti in via di germinazione.

Infestanti sensibili:
Graminacee: Giavone comune (*Echinocloa crus-galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Setaria (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).

Infestanti mediamente sensibili
Farinello (*Chenopodium spp.*), Persicaria (*Poligonum persicaria*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*).

EPOCA D'IMPIEGO
Trattare in pre-emergenza o post-emergenza precoce del mais; in entrambe le epoche prima dell'emergenza delle infestanti sensibili.

DOSI D'IMPIEGO
SPECTRUM alla dose di **1 - 1,3 l/ha**, diluito in un volume d'acqua di 200-400 l/ha.

Impiegare la dose più bassa per applicazioni su terreni limosi, sciolti o ricchi in scheletro, quella più alta per applicazioni su terreni con elevato contenuto in sostanza organica.

Avvertenze agronomiche
- L'efficacia di SPECTRUM è favorita dall'umidità del terreno.
- In caso di impiego su nuove varietà, controllare preventivamente la selettività con test su piccole superfici.
- Non utilizzare SPECTRUM su varietà di mais da seme, perché la sperimentazione su tali varietà non è ancora sufficientemente ampia per escludere rischi di danni economici.
- Qualora le condizioni dell'infestazione lo richiedano, si raccomanda di miscelare SPECTRUM con prodotti con azione specifica contro le erbe infestanti dicotiledoni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare direttamente il contenuto nella botte parzialmente riempita, mantenendo in funzione l'agitatore.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

A. D.

05A10187

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aramo 50», registrata al n. 12953.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 29 dicembre 2000 e successiva integrazione del 16 febbraio 2001 dall'Impresa BASF Agro S.p.a., con sede legale in via Marconato n. 8 - Cesano Maderno (Milano), in qualità di legale rappresentante in Italia dell'Impresa BASF Aktiengesellschaft (Germania), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato ARAMO 50 contenente la sostanza attiva tepraloxydim;

Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa BASF Aktiengesellschaft (Germania) ha ceduto la domanda di registrazione del prodotto in questione all'impresa BASF Agro S.p.a. che successivamente ha modificato la propria denominazione sociale in BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2005 di inclusione della sostanza attiva tepraloxidim, fino al 31 maggio 2015, nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/34/CE della Commissione del 17 maggio 2005;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'ufficio del 2 maggio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 5 luglio 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015 l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - via Marconato n. 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ARAMO 50, contenente la sostanza attiva tepraloxydim, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva tepraloxydim sono approvati i seguenti limiti massimi di residui che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeride 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui* (mg/kg)
pisello	pisello fresco 0,1 pisello secco 1
soia	5
barbabietola da zucchero	0,1

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera BASF Aktiengesellschaft - D - 67056 Ludwigshafen Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12953.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ARAMO® 50

Disberbante graminicida di post-emergenza per barbabietola da zucchero, pisello e soia

CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
TEPRALOXYDIM puro g 5,3 (= 50g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Possibile rischio di ridotta fertilità. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezze e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officine di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen – Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del --------

Contenuto netto:litri 1 – 3 – 5 – 10
Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Attenzione, il non corretto impiego di indumenti protettivi e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In base ai risultati degli studi condotti sugli animali i sintomi prevedibili di intossicazione per l'uomo sono irritazione cutanea e sintomi aspecifici di tossicità (dispnea, apatia, tremore, vertigini).
Terapia: non si conoscono antidoti, decontaminazione tramite carbone attivato, seguita da terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ARAMO 50 è un erbicida sistemico di **post-emergenza**, per il diserbo di barbabietola da zucchero, pisello e soia.
ARAMO 50 è assorbito prevalentemente per via fogliare ed è attivo sulle piante infestanti graminacee annuali e perenni. Il prodotto controlla solamente le infestanti emerse al momento del trattamento. I migliori risultati si ottengono trattando su infestanti in attiva crescita. Condizioni sfavorevoli al momento del trattamento, quali freddo, siccità, piante infestanti in stato di stress etc. possono ridurre l'attività del prodotto.

Malerbe sensibili: Avena (*Avena* spp.), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco (*Bromus* spp.), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), loglio (*Lolium* spp.), pabbio (*Setaria* spp.), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris* spp.), fienarola (*Poa* spp.), sorghetta (*Sorghum halepense*), cereali spontanei.

MODALITÀ D'IMPIEGO
ARAMO 50 si applica distribuendo preferibilmente 200-300 litri di acqua per ettaro. Riempire per metà la botte da diserbo con acqua pulita ed azionare l'agitatore, versare la dose stabilita di prodotto e mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice fino a distribuzione ultimata.

Avvertenze agronomiche: trattare su coltura asciutta e quando non è prevista pioggia entro un'ora dal trattamento. Non trattare colture in evidente stato di stress. Nel caso di fallimento della coltura attendere due settimane prima di seminare graminacee e quattro settimane nel caso di loiessa *(Lolium multiflorum)*.

E' raccomandato l'uso di attrezzature a bassa deriva per limitare effetti negativi su artropodi e piante non bersaglio.

EPOCA D'IMPIEGO
Post-emergenza della coltura e delle piante infestanti

DOSI D'IMPIEGO
graminacee annuali
dallo stadio di 3 foglie vere fino ad inizio accestimento:**1,0 - 1,5 l/ha**
dallo stadio d'inizio accestimento fino a fine accestimento: **1,5 l/ha**

Sorghetta (Sorghum halepense) da seme e da rizoma
trattare con piante infestanti alte 20-50 cm **2,0 l/ha**

FITOTOSSICITA'
Utilizzando le dosi più elevate e in condizioni particolari quali clima freddo o siccitoso o coltura in stato di stress, è possibile si verifichino sintomi di fitotossicità quali ingiallimenti o deformazioni fogliari che comunque scompaiono dopo breve tempo e non influenzano negativamente la produzione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga.

Sospendere i trattamenti 49 giorni prima del raccolto per soia; 56 giorni per barbabietola da zucchero; 35 giorni per pisello.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Atti def.

05A10190

DECRETO 11 ottobre 2005.

Variazione tecnica della autorizzazione del prodotto fitosanitario «Electis», registrata al n. 12564.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 marzo 2005 con il quale è stato registrato al n. 12564 il prodotto fitosanitario denominato «Electis» a nome dell'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visto il ricorso presentato dall'impresa medesima il 21 aprile 2005 con cui si chiede di poter modificare l'intervallo di sicurezza per il pomodoro da sette a tre giorni;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista l'ulteriore nota inoltrata dall'impresa medesima il 23 giugno 2005 relativa alla notifica di un errore di composizione riportata nella documentazione presentata al momento della richiesta di autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la riduzione dell'intervallo di sicurezza su pomodoro da sette a tre giorni per il prodotto fitosanitario denominato ELECTIS registrato al n. 12564 con decreto del 22 marzo 2004, a nome dell'impresa Dow AgroSciences B.V. con sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam - Olanda e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Dow AgroSciences B.V. in Mozzanica (Bergamo); STI Solfotecnica Italiana S.p.a. in Cotignola (Ravenna); Torre S.r.l. in Torrenieri (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Dow AgroSciences S.A. in Lauterbourg (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-25.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le scorte giacenti in commercio potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ELECTIS*

FUNGICIDA

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione:
Zoxamide pura 8,3%
Mancozeb puro 66,7%
Coformulanti e solventi q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:
Dow AgroSciences S.A. – Lauterbourg (Francia)
Dow AgroSciences B.V. – Mozzanica (Bergamo)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - COTIGNOLA (RA)
Torre Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) – (SI)

Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 - 25 Kg**

Registrazione n. 12564 del 22/03/2005 del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade).

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: zoxamide 8,3% e mancozeb 66,7%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Zoxamide: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica.
Mancozeb: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare g 150-200 di prodotto ogni 100 litri di acqua (1.5-2 kg/ha) in funzione della pressione della malattia. Iniziare i trattamenti in modo preventivo quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-12 giorni. La presenza di Mancozeb conferisce al prodotto un'attività nei confronti dell'escoriosi (*Phomopsis viticola*) se impiegato alla dose di g 200 ogni 100 litri di acqua.
Patata: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*) impiegare g 150-200 ogni 100 litri di acqua (1.5-2 kh/ha) in funzione della pressione della malattia. Iniziare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni,
Pomodoro: contro Peronospora (*Phytophtora infestans*), Alternaria (*Alternaria alternata, Stemphylium solani*) e Septoria (*Septoria lycopersici*) impiegare g 200 ogni 100 litri di acqua (2 kg/ha). Iniziare i trattamenti, **sia in serra che in pieno campo,** quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo dell'infezione e continuare ad intervalli di 8-10 giorni.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. per patate e 20 m. per vite da corpi idrici superficiali. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive. E' consigliabile alternare il prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: Electis è incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 28 giorni prima della raccolta per la vite, 7 giorni per la patata e 3 giorni per il pomodoro.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Da non applicare con mezzi aerei.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

05A10192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2004 e prima quota 2005. (Articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 54/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo — da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome — finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20.658.276 euro);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al richiamato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica;

Viste le leggi 24 dicembre 2003, n. 351 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004) e 30 dicembre 2004, n. 312 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005), nonché i relativi decreti di ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base, che recano, fra l'altro, autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento annuo (pari a 20.658.276 euro) del predetto Fondo di cui alla legge n. 144/99, art. 1, comma 7;

Viste le proprie delibere 3 maggio 2001, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/2001), 29 novembre 2002, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2003) e 19 dicembre 2003, n. 122 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113/2004), con le quali è stato ripartito per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'importo di 20.658.276 euro (lire 40 miliardi), autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001, per le finalità dell'art. 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata;

Considerato che il punto 6 della citata delibera n. 98/2002 prevede che, a partire dal 2003, la ripartizione del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali sarà disposta sulla base dell'effettiva operatività dei Nuclei, della loro adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite, della coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto alle finalità e modalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 ed alle predette direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che il Servizio centrale di Segreteria del CIPE, in linea con quanto previsto dal richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, ha svolto le attività di ricognizione, sulla base degli elementi forniti dai Nuclei attraverso apposito questionario — secondo uno schema predisposto dalla stessa Segreteria — per rilevarne la situazione al 31 dicembre 2003;

Considerato che le misure applicative del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (contenimento della spesa pubblica) hanno comportato una riduzione di 10.330.000 euro rispetto allo stanziamento iniziale del Fondo per l'anno 2004 destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali, riduzione che è stata quasi completamente reintegrata, in un momento successivo, attraverso l'assegnazione di 9.500.000 euro a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate disposta con propria delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 20 (265/2004);

Considerato che, a seguito di tale reintegro, le risorse disponibili per l'anno 2004 sono complessivamente pari a 19.828.276 euro, importo leggermente inferiore allo stanziamento inizialmente previsto in bilancio (20.658.276 euro) per il medesimo anno;

Ritenuto opportuno mantenere sostanzialmente invariato, anche per l'annualità 2004, il macro-riparto stabilito da questo Comitato per le ripartizioni precedenti, destinando 18.592.448 euro al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei (di cui 14.460.793 euro a favore delle regioni e province autonome e 4.131.655 euro a favore delle Amministrazioni centrali), riducendo a 1.235.828 euro le risorse da destinare al finanziamento delle «funzioni orizzontali»;

Ritenuto di dover ripartire tale importo di 1.235.828 euro — tra la Rete dei Nuclei, il Sistema di monitoraggio e la connessa banca dati degli investimenti pubblici e le attività di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dell'economia e delle finanze — in misura proporzionale alle assegnazioni disposte negli anni precedenti;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta emersa nella riunione tecnica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 10 maggio 2005, recepita nella proposta finale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 0015683 del 23 maggio 2005, volta ad ottenere il reintegro, per un importo di 415.000 euro, della quota assegnata alla Rete dei Nuclei che consente di garantire alla Rete stessa l'assegnazione di 1.032.914 euro, in linea con quanto disposto negli anni precedenti, attingendo alle risorse che si rendono disponibili con la presente ripartizione in quanto alcuni Nuclei non sono stati costituiti e altri, per i quali non sono stati rispettati al 100% i criteri di riparto per l'anno 2004, non percepiscono l'intera quota teorica loro assegnabile;

Considerato che, a seguito di tale reintegro a favore della Rete dei Nuclei, l'assegnazione che si dispone con la presente delibera a favore delle «funzioni orizzontali» per l'anno 2004 è pari a complessivi 1.650.828 euro;

Ritenuto di dover ripartire il predetto importo di 18.592.448 euro, per l'esercizio 2004, attribuendo a tutte le Amministrazioni interessate che abbiano costituito il Nucleo e che abbiano risposto al questionario, una quota fissa pari al 50% della «base ripartibile» e, in applicazione dei criteri generali di cui al richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, due ulteriori quote variabili del 25% ciascuna, riferite, la prima, all'adeguata composizione dei Nuclei in relazione alle competenze attribuite e, la seconda, alla coerenza delle attività effettivamente svolte con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999 e dalle richiamate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto opportuno, al fine di riallineare temporalmente le assegnazioni di questo Comitato per le finalità di cui alla presente delibera, aderire alla richiesta regionale avanzata nel corso della predetta riunione tecnica della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2005, ripartendo, con la presente delibera, anche una prima quota di 11.200.702 euro, per l'anno 2005, da porre a carico dello stanziamento di 20.658.276 euro previsto per l'anno in corso;

Ritenuto di dover assegnare tale importo di 11.200.702 euro a favore delle regioni e province autonome (nella misura di 7.230.396 euro) e delle Amministrazioni centrali (nella misura di 1.904.486 euro) i cui Nuclei risultano ad oggi costituiti e attivati, destinando altresì a favore delle funzioni orizzontali l'importo di 2.065.820 euro, pari all'intera quota assegnabile a tali funzioni per il corrente esercizio come da esplicita richiesta regionale;

Ritenuto opportuno rinviare ad un momento successivo la ripartizione del restante importo di 9.457.574 euro per l'anno 2005, per poter acquisire elementi conoscitivi aggiornati sulla base di una nuova attività di monitoraggio che sarà a tal fine organizzata e attivata dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, dando priorità all'obiettivo di assicurare la massima coerenza fra il cofinanziamento da assegnare e le condizioni di efficienza ed efficacia operativa dei singoli Nuclei;

Ritenuto di accogliere, in applicazione del punto 7 della citata delibera n. 122/2003, la richiesta avanzata dalle regioni e province autonome nel corso della riunione tecnica che ha avuto luogo presso la Conferenza Stato-regioni il 20 maggio 2005, destinando, con finalità premiali, alla Rete dei Nuclei una ulteriore quota di 1.032.914 euro reperita a carico delle risorse residue finora non utilizzate e ancora disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999;

Vista la proposta iniziale di riparto del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa dal Segretario del CIPE, con nota n. 0005895 del 24 febbraio 2005, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e la successiva proposta finale di riparto trasmessa dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio centrale di segreteria del CIPE, con nota n. 0015683 del 23 maggio 2005, alla predetta Conferenza che ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 maggio 2005;

Vista la nota informativa del 24 maggio 2005, predisposta dal Servizio centrale di segreteria del CIPE in occasione della riunione preparatoria che ha avuto luogo in pari data;

Delibera:

1. Le risorse disponibili, per l'anno 2004, per il cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni regionali e centrali istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999 e delle connesse «funzioni orizzontali» di seguito indicate sono complessivamente pari a 19.828.276 euro.

La presente ripartizione, sostanzialmente in linea con le delibere adottate negli anni precedenti, prevede l'assegnazione di una quota di 18.592.448 euro per il cofinanziamento delle spese di funzionamento dei predetti Nuclei, di cui 14.460.793 euro a favore dei Nuclei regionali e 4.131.655 euro a favore dei Nuclei delle Amministrazioni centrali, nonché l'assegnazione di una quota di 1.650.828 euro per il finanziamento delle «funzioni orizzontali». Tale importo di 1.650.828 euro

è ripartito al suo interno (tra Rete dei Nuclei, Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e connessa banca dati, attività di raccordo del Nucleo di valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze) in misura proporzionale alle assegnazioni disposte negli anni passati e comprende altresì una quota integrativa di 415.000 euro a favore della Rete dei Nuclei cui viene assegnato un importo di 1.032.914 euro come previsto per il riparto 2003.

In particolare la macro - ripartizione, per l'anno 2004, fra le diverse destinazioni è la seguente:

Descrizione	euro
Cofinanziamento dei costi di funzionamento dei Nuclei	**18.592.448**
- *Nuclei delle amministrazioni regionali*	14.460.793
- *Nuclei delle amministrazioni centrali*	4.131.655
Funzioni orizzontali	**1.235.828**
- Monitoraggio degli investimenti pubblici e connessa banca dati	463.435
- Rete dei Nuclei (cui aggiungere l'importo di 415.000 euro richiamato al punto 1)	617.914 (415.000)
- Attività di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica del MEF	154.479
Totale risorse	**19.828.276**

2. L'assegnazione di risorse per l'esercizio 2004 — di cui ai successivi punti 3 e 4 — è disposta, in linea con il punto 6 della propria delibera n. 98/2002, soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo e che hanno risposto al questionario inviato dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, nell'ambito dell'attività di ricognizione richiamata in premessa.

Il questionario è stato compilato e restituito da tutti i Nuclei con l'eccezione dei Nuclei della provincia autonoma di Bolzano e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In linea con le precedenti delibere di riparto, ai Nuclei di tali Amministrazioni, per il 2004, non viene assegnata la relativa quota di cofinanziamento.

Per quanto riguarda il criterio costituito dall'effettiva operatività», come per il riparto 2003 viene disposta, per i Nuclei dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, università e ricerca, l'assegnazione di una quota di cofinanziamento ridotta (pari alla sola quota fissa del 50% della base ripartibile assegnata a tutti i Nuclei), in quanto, sebbene sia stata riscontrata una partecipazione attiva da parte dei due Ministeri all'attività di monitoraggio, con la compilazione dei relativi questionari, dagli stessi emerge tuttavia una non piena operatività.

Le quote non assegnate in sede di riparto 2004 incrementeranno la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario 2005.

3. A fronte della disponibilità di 14.460.793 euro per l'anno 2004, destinata al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle regioni e delle province autonome, viene ripartito allo scopo l'importo di 13.549.929 euro, tenuto conto che alla provincia autonoma di Bolzano, sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2, non vengono disposte assegnazioni e che alcuni Nuclei, per i quali non sono stati rispettati al 100% i criteri di riparto, non percepiscono l'intera quota teorica loro assegnabile.

La ripartizione del predetto importo di 13.549.929 euro è pertanto la seguente:

in euro

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE ASSEGNAZIONI ANNO 2004
Valle d'Aosta	277.854
P.A. Trento	311.197
P. A.Bolzano (**)	-
Umbria	356.872
Molise	359.971
Friuli V-Giulia	403.353
Marche	363.335
Basilicata	432.274
Liguria	415.523
Abruzzo	526.786
Toscana	676.559
Sardegna	612.594
Calabria	741.632
Emilia-Romagna	769.004
Veneto	804.640
Piemonte	805.673
Lazio	719.989
Puglia	1.052.539
Sicilia	1.345.887
Campania	1.379.456
Lombardia	1.194.791
Totale Regioni	13.549.929

4. A fronte della disponibilità di 4.131.655 euro, destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali, viene ripartito allo scopo l'importo di 3.299.756 euro, tenuto conto che, sulla base dei criteri

richiamati al precedente punto 2, non vengono disposte assegnazioni a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che alcuni Nuclei, per i quali non sono stati rispettati al 100% i criteri di riparto, non percepiscono l'intera quota teorica loro assegnabile.

La ripartizione del predetto importo di 3.299.756 euro è pertanto la seguente:

in euro

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	TOTALE ASSEGNAZIONI ANNO 2004
M.ro Affari Esteri	322.683
M.ro Ambiente	408.635
M.ro Attività Produttive	387.365
M.ro Beni Culturali	387.365
M.ro Infrastrutture	250.280
M.ro Interno	312.599
M.ro Istruzione, Univ.	217.939
M.ro del Lavoro e P.S.	-
Dip. Pari Opportunità	319.012
M.ro Politiche Agricole	322.683
M.ro Salute	371.195
Totale Ministeri	3.299.756

5. L'effettivo trasferimento delle risorse assegnate a ciascun Nucleo delle Amministrazioni centrali e regionali, così come scaturite dall'applicazione dei criteri di riparto indicati in allegato, sarà disposta, dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti, a favore di quei Nuclei che attestino di aver speso almeno il 50% delle risorse trasferite del CIPE dal 1999 al 2003 (compresa l'assegnazione per l'anno 2002, delibera n. 98/2002 e con esclusione quindi delle risorse assegnate con la delibera n. 122/2003).

Tale attestazione di spesa — con la precisa indicazione dell'ammontare delle risorse trasferite e delle risorse effettivamente spese e della loro destinazione per le specifiche attività del Nucleo — dovrà essere inviata al Servizio centrale di Segreteria del CIPE secondo le indicazioni che lo stesso Servizio fornirà con apposita circolare che sarà predisposta entro il prossimo mese di giugno 2005.

L'erogazione delle risorse di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sarà effettuata da parte del competente Servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE e degli altri uffici competenti dello stesso Dipartimento.

6. I criteri di ripartizione delle annualità 2005 (seconda quota) e 2006, terranno conto:

a) della effettiva operatività dei Nuclei in relazione alle attività realizzate, che dovranno essere strettamente coerenti con quanto previsto dalla norma stessa e con le altre funzioni assegnate ai Nuclei con norme successive;

b) della presenza di componenti a tempo pieno e con il livello di specializzazione previsto dalle norme;

c) della utilizzazione delle risorse assegnate dal CIPE per esigenze strettamente connesse al funzionamento dei Nuclei.

I criteri di ripartizione delle risorse per il 2005 (seconda tranche) e 2006, nonché le modalità di raccolta delle informazioni e di applicazione dei criteri saranno preventivamente individuati dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, sentita la Rete dei Nuclei. Le attività di monitoraggio e di analisi e riscontro dei dati saranno organizzate e attivate dal Servizio centrale di segreteria del CIPE.

La partecipazione attiva dei Nuclei all'attività di monitoraggio, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio centrale di Segreteria del CIPE, è condizione indispensabile per partecipare al riparto del fondo per il 2005. Le Amministrazioni che non forniranno i dati richiesti entro i tempi stabiliti da detto Servizio (comunicati con adeguato anticipo) non saranno pertanto ammesse al riparto della seconda quota 2005. In ogni caso i dati dovranno essere forniti con attestazione della loro veridicità sottoscritta dal responsabile del Nucleo e dal responsabile dell'ufficio presso cui il Nucleo è collocato.

7. Al fine di riallineare la tempistica delle ripartizioni annuali del CIPE, unitamente all'annualità 2004, viene ripartita anche una prima quota (50% circa) dell'annualità 2005, a favore delle regioni e province autonome (7.230.396 euro) e delle Amministrazioni centrali (1.904.486 euro) i cui Nuclei risultano ad oggi costituiti e attivati, nonché l'intera quota a favore delle cd. «funzioni orizzontali» (2.065.820 euro), per un complessivo importo di 11.200.702 euro.

Con la presente delibera viene disposta una prima assegnazione per l'anno 2005 anche a favore della provincia autonoma di Bolzano che, nel frattempo, ha provveduto a costituire ed attivare il proprio Nucleo di valutazione e verifica come da comunicazione n. 39.1/11.11/666 del 18 maggio 2005, mentre non viene disposta alcuna assegnazione a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultando ad oggi costituito il relativo Nucleo.

La ripartizione della prima quota per l'anno 2005, fra le diverse destinazioni previste, è riportato nelle tabelle seguenti:

7.1 Riparto a favore dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle regioni e province autonome:

in euro

AMMINISTRAZIONI REGIONALI	IMPORTO QUOTA RIPARTIBILE (COME DA DELIBERA CIPE N.98/2002)	I TRANCHE 2005 pari al 50% della base ripartibile
Valle d'Aosta	277.854	138.927
P.A. Trento	321.236	160.618
P.A. Bolzano	324.851	162.426
Umbria	356.872	178.436
Molise	359.971	179.985
Friuli V-Giulia	403.353	201.677
Marche	416.781	208.390
Basilicata	432.274	216.137
Liguria	456.031	228.016
Abruzzo	526.786	263.393
Toscana	676.559	338.279
Sardegna	735.435	367.717
Calabria	741.632	370.816
Emilia-Romagna	769.004	384.502
Veneto	804.640	402.320
Piemonte	805.673	402.836
Lazio	857.318	428.659
Puglia	1.052.539	526.270
Sicilia	1.345.887	672.943
Campania	1.379.456	689.728
Lombardia	1.416.641	708.321
Totale Regioni	**14.460.793**	**7.230.396**

7.2 Riparto a favore Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e a favore delle «funzioni orizzontali»:

in euro

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	IMPORTO QUOTA RIPARTIBILE (COME DA DELIBERA CIPE N.122/2003)	I TRANCHE 2005 pari al 50% della base ripartibile
M.ro Affari Esteri	322.683	161.341
M.ro Ambiente	435.878	217.939
M.ro Attività Produttive	387.365	193.683
M.ro Beni Culturali	387.365	193.683
M.ro Infrastrutture	500.560	250.280
M.ro Interno	322.683	161.341
M.ro Istruzione, Univ.	435.878	217.939
M.ro Lavoro e P.S.	322.682	-
Dip. Pari Opportunità	322.683	161.341
M.ro Politiche Agricole	322.683	161.341
M.ro Salute	371.195	185.598
Totale Ministeri	**4.131.655**	**1.904.486**
FUNZIONI ORIZZONTALI	**QUOTA INTERA**	**ASSEGNAZIONE**
- MIP	774.682	774.682
- Rete dei Nuclei	1.032.914	1.032.914
- UVAL	258.224	258.224
Totale	**2.065.820**	**2.065.820**

L'effettivo trasferimento delle risorse assegnate per l'anno 2005 a ciascun Nucleo delle Amministrazioni centrali e regionali sarà disposto secondo le modalità previste per il trasferimento delle risorse relative all'anno 2004, di cui al precedente punto 5.

8. In applicazione del punto 7 della delibera n. 122/2003 richiamata in premessa, viene inoltre previsto che una ulteriore quota di 1.032.914 euro — reperita a carico delle risorse residue finora non utilizzate e ancora disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999 — sia assegnata, con finalità premiali, alla Rete dei Nuclei per il cofinanziamento di specifiche attività che alcuni Nuclei svolgono a favore di tutti gli altri e le cui modalità saranno individuate dalla Rete stessa.

9. L'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse residue, ancora disponibili sul predetto Fondo, sarà definita in occasione del riparto della seconda quota 2005.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 223

ALLEGATO

CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 2004

Il riparto delle risorse per il 2004 è stato attuato prevedendo, come per l'anno 2003, una «quota base ripartibile» per singolo Nucleo sulla quale sono poi applicati i criteri di riparto uniformi per tutti i Nuclei. Di seguito si ricordano le modalità di applicazione dei criteri.

Il 50% della «quota ripartibile» di ogni Nucleo è stata assegnata ai Nuclei che, secondo i criteri 2003, siano stati costituiti e risultino operativi.

L'applicazione degli altri due criteri di riparto viene effettuata sul restante 50% della «base ripartibile». In particolare:

√ per il 25%, relativo all'applicazione del criterio di «adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite» (criterio b del precedente punto 2), l'applicazione è stata effettuata tenendo conto dell'effettivo dimensionamento del Nucleo, in termini di componenti interni ed esterni.

Per l'applicazione di tale criterio sono state stimate, per ogni Nucleo, le «unità equivalenti di lavoro» (interne e esterne), rilevando tutti i componenti presenti in ciascun Nucleo (interni ed esterni) e rapportandoli alla percentuale effettiva di lavoro svolto (così come comunicato da ciascun Nucleo; la quota è stata considerata non assegnabile ove il Nucleo non abbia comunicato il dato).

Per ciascuna unità equivalente di lavoro (interna ed esterna) è stato calcolato un costo-medio annuo pari a 35.000 euro nel caso di componenti interni (quota forfettaria stimata per i costi sopportati dall'Amministrazione per utilizzare un proprio dipendente all'interno del proprio Nucleo) e a 70.000 euro nel caso di componenti esterni (come proxy di una retribuzione media per unità equivalente di lavoro esterna).

La somma delle stime dei costi per «unità equivalenti di lavoro» interni ed esterni costituisce la quota-parte assegnata a ciascun Nucleo in base a tale criterio fino ad un ammontare complessivo massimo pari al 25% della «quota ripartibile» del Nucleo stesso. Se la somma è inferiore a tale quota viene attribuito un ammontare di risorse corrispondente;

√ per il rimanente 25%, relativo all'applicazione del criterio di «coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto alle finalità e modalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001» (criterio c del precedente punto 2), l'applicazione è stata effettuata rilevando le attività effettivamente svolte da ciascun Nucleo al 31 dicembre 2003. In particolare le attività dei Nuclei sono state raggruppate in 4 «aree» rappresentative di competenze specifiche assegnate dalle norme ai Nuclei e precisamente:

a) attività di valutazione (punto 3.1 del questionario);

b) attività di monitoraggio (punto 3.2);

c) attività di supporto alla programmazione (punto 3.3);

d) attività varie svolte dal Nucleo (punto 3.4 del questionario).

Il criterio si considera soddisfatto (e l'intera quota del 25% della base ripartibile è assegnata) se il Nucleo ha dichiarato nel questionario di aver svolto, per ciascuna delle quattro aree (che hanno uguale peso all'interno della presente quota del 25%) almeno tre delle attività indicate alle lettere di cui agli stessi punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Qualora il Nucleo abbia svolto non più di due attività, viene corrisposta la metà per ciascuno dei detti quattro punti del questionario; ove non risultino svolte attività per nessuna lettera dei detti punti, la quota relativa agli stessi non viene assegnata.

05A10075

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Livorno, il giorno 29 settembre 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 14 ottobre 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A10093

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2005.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto la decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 agosto 2005 relativa all'autorizzazione ad immettere in commercio i medicinali per uso umano contenenti le sostanze attive fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina in forza dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti le sostanze attive fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale o di mutuo riconoscimento, contenenti le sostanze attive: fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtaza-

pina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti le sostanze attive: fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, mianserina, milnacipran, reboxetina e mirtazapina, autorizzate con procedura nazionale o di mutuo riconoscimento successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

4. Le specialità medicinali registrate con procedure di mutuo riconoscimento per le quali è stata presentata domanda di variazione di tipo II, adottano il testo stabilito dallo Stato membro di riferimento.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il dirigente: Rossi

Allegato I

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI PREVISTI DALLA PRESENTE DETERMINA CHE NON HANNO INDICAZIONI PEDIATRICHE APPROVATE.

4.2 *Posologia e modo di somministrazione.*

[......].

Assunzione da parte dei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

[Nome di fantasia] non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

[......].

4.4 *Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.*

[......].

Assunzione da parte di bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

[Nome di fantasia] non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Comportamenti suicidari (tentativi di suicidio e ideazione suicidaria) e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera) sono stati osservati con maggiore frequenza negli studi clinici effettuati su bambini e adolescenti trattati con antidepressivi rispetto a quelli trattati con placebo. Qualora, in base ad esigenze mediche, dovesse essere presa la decisione di effettuare il trattamento, il paziente deve essere sorvegliato attentamente per quanto concerne la comparsa di sintomi suicidari. Per di più, non sono disponibili i dati sulla sicurezza a lungo termine per i bambini e gli adolescenti per quanto concerne la crescita, la maturazione e lo sviluppo cognitivo e comportamentale.

[......].

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI PREVISTI DALLA PRESENTE DETERMINA CHE NON HANNO INDICAZIONI PEDIATRICHE APPROVATE.

Dose, modo e tempo di somministrazione.

[......].

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Normalmente [nome di fantasia] non deve essere assunto da bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età.

[......].

Opportune precauzioni d'impiego.

[......].

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Normalmente [nome di fantasia] non deve essere assunto da bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. È inoltre opportuno sapere che, in caso di assunzione di questa classe di medicinali, i pazienti al di sotto di 18 anni di età presentano un rischio aumentato di effetti collaterali quali tentativi di suicidio, ideazione suicida e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera). Malgrado quanto sopra, il vostro medico può prescrivere [nome di fantasia] a pazienti di età inferiore ai 18 anni, se lo ritiene strettamente necessario. Se il vostro medico ha prescritto [nome di fantasia] ad un paziente di età inferiore ai 18 anni e desiderate avere maggiori informazioni, ricontattate il vostro medico. Sarà opportuno informare il vostro medico se uno dei sintomi di cui sopra compare o peggiora nel corso dell'assunzione di [nome di fantasia] da parte di un paziente di età inferiore ai 18 anni. Inoltre, gli effetti sulla sicurezza a lungo termine di [nome di fantasia] relativi alla crescita, alla maturazione e allo sviluppo cognitivo e comportamentale non sono ancora stati dimostrati.

[......].

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI PREVISTI DALLA PRESENTE DETERMINA CHE HANNO INDICAZIONI PEDIATRICHE APPROVATE.

4.2 *Posologia e modo di somministrazione.*

[......].

Assunzione da parte dei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

[Nome di fantasia] non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età «, ad eccezione dei pazienti affetti da [indicazione pediatrica approvata]».

[......].

4.4 *Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.*

[......].

Assunzione da parte di bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

[Nome di fantasia] non deve essere utilizzato per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età «, ad eccezione dei pazienti affetti da [indicazione pediatrica approvata]». Comportamenti suicidari (tentativi di suicidio e ideazione suicidaria) e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera) sono stati osservati con maggiore frequenza negli studi clinici effettuati su bambini e adolescenti trattati con antidepressivi rispetto a quelli trattati con placebo. Qualora, in base ad esigenze mediche, dovesse essere presa la decisione di effettuare il trattamento, il paziente deve essere sorvegliato attentamente per quanto concerne la comparsa di sintomi suicidari. Per di più, non sono disponibili i dati sulla sicurezza a lungo termine per i bambini e gli adolescenti per quanto concerne la crescita, la maturazione e lo sviluppo cognitivo e comportamentale.

[......].

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI PREVISTI DALLA PRESENTE DETERMINA CHE HANNO INDICAZIONI PEDIATRICHE APPROVATE.

Dose, modo e tempo di somministrazione.

[......].

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Normalmente [nome di fantasia] non deve essere assunto da bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età «, ad eccezione dei pazienti affetti da [indicazione pediatrica approvata]».

[......].

Opportune precauzioni d'impiego.

[......].

Uso nei bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni.

Normalmente [nome di fantasia] non deve essere assunto da bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età «ad eccezione dei pazienti affetti da [indicazione pediatrica approvata]». È inoltre opportuno sapere che, in caso di assunzione di questa classe di medicinali, i pazienti al di sotto di 18 anni di età presentano un rischio aumentato di effetti collaterali quali tentativi di suicidio, ideazione suicida e ostilità (essenzialmente aggressività, comportamento di opposizione e collera). Malgrado quanto sopra, il vostro medico può prescrivere [nome di fantasia] a pazienti di età inferiore ai 18 anni se lo ritiene strettamente necessario. Se il vostro medico ha prescritto [nome di fantasia] ad un paziente di età inferiore ai 18 anni e desiderate avere maggiori informazioni, ricontattate il vostro medico. Sarà opportuno informare il vostro medico se uno dei sintomi di cui sopra compare o peggiora nel corso dell'assunzione di [nome di fantasia] da parte di un paziente di età inferiore ai 18 anni. Inoltre, gli effetti sulla sicurezza a lungo termine di [nome di fantasia] relativi alla crescita, alla maturazione e allo sviluppo cognitivo e comportamentale non sono ancora stati dimostrati.

[......].

05A10191

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DECRETO 24 ottobre 2005.

Progetto finalizzato «FINVALI 2005». Bando 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nonché il riordino dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare l'art. 15;

Viste le direttive ministeriali n. 48 e n. 49 del 6 maggio 2005 che hanno definito il piano degli obiettivi generali delle politiche nazionali per l'anno scolastico 2005/2006 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale;

Considerato che il detto decreto legislativo ha attribuito all'INVALSI nuove finalità e, per la prima volta, risorse finanziarie proprie, costituendo un ente di nuova istituzione;

Visto le variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2005 approvato dal MIUR con nota n. 9060 del 3 ottobre 2005;

Considerato che l'INVALSI per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dai nuovi compiti istituzionali ha necessità di avere basi scientifiche aggiornate e metodologie praticabili;

Considerato che l'INVALSI non ha la possibilità di disporre di personale da utilizzare per le attività di ricerca oggetto del bando del progetto finalizzato «FINVALI 2005»;

Considerato che il ricorso a un progetto finalizzato di ricerca appare ideale per dotare l'Istituto di strumenti continuamente aggiornati;

Vista la delibera n. 13 del comitato direttivo del 19 ottobre 2005 che ha approvato il bando del progetto finalizzato «FINVALI 2005»;

Vista la disponibilità di spesa sul cap. 1.2.4.1. della variazione al bilancio di previsione del 2005;

Decreta:

Art 1.

L'Istituto con «Il Progetto Finalizzato "FINVALI 2005"» cofinanzia le ricerche che riguardano i seguenti progetti-obiettivo:

A. SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

Tematiche

a) Metodologie avanzate per la valutazione degli apprendimenti.

1. Analisi secondo l'Item Response Theory.

2. Valutazione delle competenze.

3. Valutazione *curriculum*.

b) Misurazione del capitale umano ed altri indicatori di efficacia esterna della valutazione.

c) Prove di apprendimento: progettazione e validazione.

d) Somministrazione informatica dei test di apprendimento.

1. Costruzione di Item Bank.

2. Rilevazione di esperienze già operative e sviluppo di possibili collegamenti.

e) Analisi multilivello delle variabili di sistema.

f) Utilizzazione dei risultati e effetti della restituzione.

g) Criteri di benchmarking di classi e scuole.

A. METODOLOGIE PER IL MONITORAGGIO DI AZIONI VALUTATIVE ED INNOVATIVE.

Tematiche

a) Progettazione e validazione di strumenti di indagine qualitativa e quantitativa.

b) Analisi statistiche multimultilivello.

c) Studio degli atteggiamenti.

d) Rilevazione della Customer Satisfaction e di altri aspetti della qualità della formazione.

e) Effetti e ricaduta dei monitoraggi.

B. PROVE NAZIONALI DI FINE CICLO.

Tematiche

a) Definizione degli obiettivi delle prove.

b) Struttura delle prove, modalità di somministrazione e correzione.

c) Elaborazione statistica dei risultati.

Art. 2.

Fondo di dotazione

Il progetto è cofinanziato, a valere sul cap. 1.2.4.1. della variazione al bilancio preventivo 2005 dell'Ente, con un Fondo di € 1.000.000,00.

A copertura delle spese relative all'istruttoria, monitoraggio e verifiche *in itinere* e finali sono stanziati, in aggiunta al citato finanziamento, fino a un massimo di € 150.000,00.

Il cofinanziamento a carico del fondo INVALSI non potrà superare il 70% dei costi giudicati ammissibili (vedi successivo art. 7).

In ogni caso la quota massima di cofinanziamento a carico dell'INVALSI sarà di € 50.000 per i progetti-obiettivo presentati da un singolo soggetto e di € 150.000 per quelli presentati da più soggetti ammissibili.

I risultati delle ricerche saranno di proprietà dell'INVALSI.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

Sono ammessi a presentare proposte, per uno o più degli argomenti sopra citati, i seguenti soggetti:

a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute;

b) istituzioni del sistema dell'alta formazione artistica e musicale;

c) istituzioni appartenenti al sistema statale e privato di istruzione e formazione;

d) enti pubblici di ricerca;

e) enti privati di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie, svolgano, senza fini di lucro, attività di ricerca;

f) imprese produttrici di beni e/o servizi, purché sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

g) consorzi o associazioni temporanee tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*.

Art. 4.

Requisiti delle proposte

Le proposte, da presentare nelle modalità indicate al successivo art. 8, dovranno evidenziare i seguenti elementi:

a) tema della ricerca, completo di obiettivi e di prodotti finali previsti;

b) soggetto presentatore e gestore dei fondi, con l'indicazione degli elementi di cui al successivo art. 5 *c)* e *d)*;

c) soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo, con l'indicazione degli elementi di cui al successivo art. 5 *c)* e *d)*;

d) responsabile della ricerca, con l'indicazione degli elementi di cui al successivo art. 5 *c)*;

e) descrizione dettagliata del programma di attività (attività da svolgere ed eventuale diagramma di Gantt espresso in mesi), con l'indicazione dei momenti (milestone) di effettuazione delle verifiche intermedie;

f) fattibilità sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire;

g) indicazione delle risorse finanziarie, umane (qualifiche e mesi uomo) e strumentali necessarie,

h) costo complessivo del programma, suddiviso in investimenti e funzionamento,

i) durata della ricerca (massimo ventiquattro mesi);

j) eventuali contratti in essere, diretti o indiretti con l'INVALSI.

Art. 5.

Selezione delle proposte progettuali

La selezione delle proposte di ricerca verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

a) coerenza delle attività e dei risultati attesi con gli argomenti indicati al precedente art. 1;

b) validità ed originalità dei contenuti scientifici della ricerca e/o grado di innovazione e di applicabilità delle metodologie e/o delle tecniche proposte;

c) eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

d) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

e) grado di integrazione tra le componenti coinvolte nelle proposte consortili o di associazioni temporanee tra più soggetti;

f) saranno tenute in particolare considerazione le proposte che:

1. indichino una quota di autofinanziamento superiore al 30% dei costi ammissibili e/o messa a disposizione di infrastrutture,

2. prevedano più soggetti partecipanti (unità operative),

3. prevedano l'inserimento di istituzioni scolastiche tra i soggetti partecipanti,

4. diano luogo a prodotti soggetti a ricadute positive non solo nei confronti dell'istituto, ma anche di applicabilità generale.

Art. 6.

Procedure per l'istruttoria e la valutazione

La selezione delle proposte è affidata ad una commissione composta da tre membri di alta qualificazione scientifica e tecnico-amministrativa, nominati dal comitato direttivo dell'INVALSI.

La commissione si può avvalere dell'opera di esperti di chiara fama scelti dalla commissione stessa. Tale gruppo di esperti dovrà restare anonimo.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso da corrispondere ai componenti della commissione.

La commissione, effettua la valutazione finale di tutti i progetti e propone al comitato direttivo i progetti da finanziare e l'entità del finanziamento in conformità a quanto indicato nel precedente art. 2.

L'onere relativo alle spese di funzionamento delle attività istruttorie grava sulla disponibilità del fondo di dotazione così come individuato all'art. 2 del presente bando.

Acquisita la delibera del comitato direttivo per i progetti da finanziare, l'INVALSI sottoscrive il contratti con i soggetti proponenti le cui proposte sono state ritenute meritevoli del finanziamento.

Il contratto definisce le modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione dell'agevolazione, nonché le modalità di controllo delle attività in corso di realizzazione e realizzate e dei risultati conseguiti.

Al termine della realizzazione del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti.

Art. 7.

Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi indicati nei criteri di rendicontazione illustrati nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente bando.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande

Ciascuna proposta deve riferirsi, a pena di inammissibilità, ad uno solo dei progetti-obiettivo e ad una o più tematiche, che devono essere chiaramente indicate, riportate nel precedente art. 1 e deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente decreto (Allegato *A*).

I soggetti ammissibili possono presentare separatamente più proposte progettuali purché afferenti a diversi progetti-obiettivo, sempre comunque nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.

Le proposte redatte, a pena di inammissibilità, devono essere inoltrate dal legale rappresentante dell'istituzione proponente, o da un suo delegato, all'INVALSI, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://invalsi.it secondo le modalità ivi indicate sarà possibile la stampa della domanda (Allegato *C*) e della scheda riepilogativa (Allegato *D*) del progetto — che fanno anche esse parte integrante del presente bando — che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'INVALSI - Villa Falconieri - Via Borromini, 5 - 00044 Frascati (Roma), unitamente al progetto esecutivo di cui all'allegato *A*.

Tutta la documentazione sarà spedita in una busta, sigillata e firmata, recante la dicitura Progetto «FINVALI 2005» entro i suddetti termini.

La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Il servizio internet sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando ufficiale.

Frascati, 24 ottobre 2005

Il direttore generale: GAROZZO

ALLEGATO *A*

Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI

PROGETTO FINALIZZATO "FINVALI 2005"
PROGETTO ESECUTIVO

A1) **Progetto - Obiettivo**

A2) **Tematiche**

A) PRESENTAZIONE SINTETICA

A3) **Titolo del progetto**

A4) **Importo onnicomprensivo di progetto** (compreso autofinanziamento)	Totale € Finanziamento richiesto €

A5) **Ente proponente capofila del progetto**

Denominazione Sede legale Legale Rappres. Tel./ E-mail		Università ○	Ente Pubbl. Ricerca ○
		Istituzione scolastica o formativa ○	Altro ente pubblico ○
		Consorzio ○	Impresa ○ · Enti privati ○ · Altro ○

A6) **Responsabile del progetto** (Allegare curriculum) max 4000 caratteri

Cognome Nome Tel./E-mail	

A7) **Ente/i partecipante/i al progetto** (U.O.) max 4

Denominazione Sede legale Legale Rappres. Tel./ E-mail		università ○	Ente Pubbl. Ricerca ○
		Istituzione scolastica o formativa ○	Altro ente pubblico ○
		Consorzio ○	Impresa ○ · Enti privati ○ · Altro ○

A8) **Responsabile dell'Ente partecipante al progetto** (Allegare curriculum) max 4000 caratteri

Cognome Nome Tel./E-mail	

A9) **Criteri di selezione dei soggetti partecipanti ed elementi per la loro valutazione**
(illustrare in sintesi le motivazioni di affidabilità scientifica, allegato max una pag. descrittiva per ogni unità operativa)

B) ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

B1) OBIETTIVI E METODOLOGIE

B1.1) **Descrizione del Progetto** (max 5 pagine)
(descrizione dettagliata delle attività, specificando le metodologie e le tecnologie utilizzate)

LINEA 1....................	
Attività 1	Ente partecipante
Attività 2	Ente partecipante
Attività *n*	Ente partecipante
LINEA 2....................	
Attività 1	Ente partecipante
Attività 2	Ente partecipante
Attività *n*	Ente partecipante
LINEA *n*	
Attività 1	Ente partecipante
Attività 2	Ente partecipante
Attività n	Ente partecipante

B1.2) **Obiettivi generali del progetto e risultati attesi** (max 10 pagine)

B1.2.1) **Obiettivi per linee**

LINEA 1....................
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo *n*
LINEA 2....................
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo *n*
LINEA *n* ....
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo n

B1.2.2) **Risultati per linee**

LINEA 1....................
Risultato 1
Risultato 2
Risultato *n*
LINEA 2....................
Risultato 1
Risultato 2
Risultato *n*
LINEA *n* ....
Risultato 1
Risultato 2
Risultato *n*

B1.3) **Articolazione temporale del progetto** (1)		
	1° Anno	2° Anno
LINEA 1.........		
Obiettivo 1		
Obiettivo 2		
Obiettivo *n*		
LINEA 2.........		
Obiettivo 1		
Obiettivo 2		
Obiettivo *n*		
LINEA *n*.........		
Obiettivo 1		
Obiettivo 2		
Obiettivo *n*		
	Durata totale: mesi nn	

B1.4) **Risultati attesi**		
	1° Anno	2° Anno
LINEA 1.........		
Risultato 1		
Risultato 2		
Risultato *n*		
LINEA 2.........		
Risultato 1		
Risultato 2		
Risultato *n*		
LINEA *n*.........		
Risultato 1		
Risultato 2		
Risultato *n*		

B1.5) **Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di progetto (tre pagine massimo)**		
LINEA 1......... Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo *n*		
LINEA 2......... Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo *n*		
LINEA *n*......... Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo *n*		

B1.6) **Articolazione temporale dei momenti (milestone) di effettuazione delle verifiche intermedie**		
	1° Anno	2° Anno
LINEA 1.........		
Obiettivo 1		
Obiettivo 2		
Obiettivo *n*		
LINEA 2.........		
Obiettivo 1		
Obiettivo 2		
Obiettivo *n*		
LINEA n.........		
Obiettivo 1		
Obiettivo 2		
Obiettivo *n*		

(1) Allegare l'eventuale diagramma di Gantt

B2) DETTAGLIO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTIVITA'

B2.1) Dettaglio tecnico-amministrativo per linee *(max 5 Enti partecipanti compreso l'Ente proponente)*

LINEA 1	Mesi uomo[1]	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
Ente partecipante 1										
Ente partecipante 2										
Ente partecipante n										
Totale Linea										

LINEA 2	Mesi uomo	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
Ente partecipante 1										
Ente partecipante 2										
Ente partecipante n										
Totale Linea										

LINEA n	Mesi uomo	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
Ente partecipante 1										
Ente partecipante 2										
Ente partecipante n										
Totale Linea										

Totale Progetto										

B2.2) **Quadro generale finanziario delle risorse**

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE

DESCRIZIONE	COSTI		
	QUOTA FINVALI	QUOTA PROPONENTE	TOTALE
PERSONALE: personale dipendente --- personale non dipendente			
SPESE GENERALI			
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI			
MATERIALI			
COMMESSE ESTERNE			
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
MISSIONI E VIAGGI			
TOTALE			

[1] I mesi/uomo si riferiscono all'intera durata del progetto. Nell'ambito di ciascun anno solare sono al massimo disponibili 11 mesi lavorativi/uomo. Indicare il numero di mesi lavorativi impegnati (o impegnabili) per lo specifico progetto proposto. Si precisa che, secondo una convenzione adottata dalla Unione Europea, 11 mesi lavorativi/uomo corrispondono circa a un monte forfettario annuale di 1512 ore, pari a circa 140 ore/mese di cui, per ulteriore convenzione, circa 70 sono destinate all'attività di ricerca per il personale docente.

B2.3) **Quadro generale finanziario delle risorse per anno**

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE PER ANNO			
DESCRIZIONE	COSTI		
	QUOTA FINVALI	QUOTA PROPONENTE	TOTALE
PERSONALE: personale dipendente --- personale non dipendente			
SPESE GENERALI			
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI			
MATERIALI			
COMMESSE ESTERNE			
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
MISSIONI E VIAGGI			
TOTALE			

B2.4) **Dettaglio tecnico amministrativo per voci di costo e per anno**

An	U.O.	Mesi Uomo	Personale Dip.	Personale non Dip.	Spese Generali	Attrez./ Strument.	Materiali	Commesse esterne	Consulenze	Missioni/ Viaggi	Costo Quota FINVALI	Costo Quota Propon.	Costo Totale
I	Ente partecipante 1												
	Ente partecipante 2												
	Ente partecipante n												
II	Ente partecipante 1												
	Ente partecipante 2												
	Ente partecipante n												

B2.5) **Dettaglio tecnico amministrativo per voci di costo e per anno**

	Anno I			Anno II			Totale sui due anni		
	Quota FINVALI	Quota proponente	Totale	Quota FINVALI	Quota proponente	Totale	Quota FINVALI	Quota proponente	Totale
Linea 1									
Linea 2									
Linea n.									
TOTALE									
Ente partecipante 1									
Ente partecipante 2									
Ente partecipante n									
TOTALE									

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI DA ADDEBITARE SUI SINGOLI PROGETTI

Criteri generali

1. I costi dovranno risultare dalla documentazione probatoria relativa, richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile; comunque dovranno essere rispettati i criteri di documentazione indicati più avanti.

2. I costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto del loro inserimento nella contabilità del progetto; vale cioè per essi il criterio di 'cassa'.

3. Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del 'leasing', sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

4. Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

5. Tutti i costi devono intendersi al netto dell'IVA, salvo quanto di seguito indicato.

Nel caso in cui la rendicontazione dei costi imputabili al progetto sia presentata da un soggetto che non può recuperare, parzialmente o totalmente, l'eventuale IVA sui suddetti costi, la quota dell'IVA non recuperata può essere considerata come costo ammissibile.

Criteri per le singole voci di spesa

Nell'ambito dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto della Direzione INVALSI di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

A) Personale

a.1 - Personale dipendente –

Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa.

Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto (**1**) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Istituto.

a.**2 – Personale non dipendente –**

Questa voce comprenderà il personale con contratto a tempo determinato (inclusi dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto **a.1**, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture delle unità operative. Il contratto a tempo determinato dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture delle unità operative stesse. Il costo riconosciuto sarà quello di fattura, ove richiesta, al netto di IVA con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto **B**. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura della unità operativa valorizzate al costo orario previsto nel contratto vigente. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto **B**.

Dall' 1 gennaio 2001 "L. n. 342/2000" i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono fiscalmente equiparati ai contratti dei lavoratori dipendenti.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

I costi per le attività svolte fuori dalla struttura delle unità operative rientrano invece tra le consulenze.

(1) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

- *Ricercatore qualificato* è il laureato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;
- *Ricercatore* è il laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;
- *Tecnico* è il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;
- *Ausiliare* è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;
- *Gestore* è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

B) Spese Generali

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente e sarà il minore tra il 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale, e il 20% del costo totale ammissibile del progetto. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- Personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale, contabilità generale, e industriale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi (costo del personale in viaggio/missione/attività/ fuori sede, costi per trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) ad eccezione dei costi per "missioni e viaggi" di durata superiore a 5 (cinque) giorni per attività di ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali verranno riconosciuti, come imputazione diretta, i soli costi di personale; pertanto rientrano nel forfait delle spese generali i costi completi di "missioni e viaggi" sia per attività non classificabili come

attività di ricerca in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, ecc), sia per attività di ricerca/sperimentazione che comportano viaggi, o spostamenti dal laboratorio, di durata non superiore a 5 giorni;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

C) Attrezzature e Strumentazioni

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura (al netto dell' IVA) più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza del contratto non sono compatibili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l' eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo può essere imputato totalmente o applicando un criterio massimo di ammortamento, così come indicato successivamente in bilancio, pari a 5 anni (3 anni nel caso di strumentazioni ed attrezzature per elaborazioni e processo dati con un costo inferiore ai 25.000 euro);
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

D) Materiali

In questa voce ricadono le materie prime, componenti, materiali commerciali, materiali da consumo specifico software, oltre alle strumentazioni utilizzate .

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, floppy disc, CD e simili per computer e carta per stampanti ecc..

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

E) Commesse esterne

In questa voce rientrano le attività di ricerca e/o di formazione commissionate dall' attuatore e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.

F) Consulenze e prestazioni professionali

Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da persone fisiche esperte, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.

G) Missioni e viaggi

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni superiori ai 5 giorni.

I costi sostenuti possono essere riconosciuti se la missione è stata autorizzata dal coordinatore del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE

DESCRIZIONE	**COSTI**
PERSONALE: personale dipendente --- personale non dipendente	
SPESE GENERALI	
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI	
MATERIALI	
COMMESSE ESTERNE	
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	
MISSIONI E VIAGGI	
TOTALE	

PROSPETTI DETTAGLIATI RELATIVI ALLE VOCI DI DESCRIZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE

QUALIFICA	N° PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO
TOTALE			

PERSONALE NON DIPENDENTE

QUALIFICA	N° PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO	DATE DI PAGAMENTO
TOTALE				

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

DESCRIZIONE / FORNITORE	Data Fattura	N° Fattura	Data di pagamento	Costo di acquisto A	Mesi di utilizzo B	Vita tecnica Mesi C	Percentuale di utilizzo D	Quota d'uso =Ax(B/C)xD	Uso in altri obiettivi
TOTALE									

Nella colonna D inserire 100% per le attrezzature usate esclusivamente per l'obiettivo; indicare invece la percentuale di utilizzo per le attrezzature di uso non esclusivo; in quest'ultimo caso indicare nella colonna "uso in altri obiettivi" il numero identificativo degli altri obiettivi per i quali è stata utilizzata l'attrezzatura.

MATERIALI

DESCRIZIONE	FORNITORE	QTA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE						

ALLEGATO *C*

Domanda

Spettabile
INVALSI – Istituto Nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
Villa Falconieri – Via Borromini, 5
00044 Frascati

Progetto Finalizzato "FINVALI 2005"

Il sottoscritto .... nato a .... il ...., cod fisc ...., Residente in .... , Legale rappresentante (o suo delegato) chiede con la presente domanda, ai sensi dell'art. 1 presente bando, di beneficiare dei finanziamenti Progetto Finalizzato "FINVALI 2005" in qualità di soggetto proponente/capofila degli enti che partecipano alla realizzazione del..

progetto-obiettivo ....

tematiche ....

A tale fine si allega:

- Dichiarazione di impegno degli enti partecipanti
- Scheda riepilogativa
- Progetto esecutivo (allegato A dell'art. 8 del bando)
- Statuto e Atto costitutivo dell'ente proponente/capofila (solo per gli enti privati)
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge 127/97
- Dichiarazione di titolarità di eventuali contratti in essere, diretti o indiretti con l'INVALSI.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

ALLEGATO *D*

scheda riepilogativa

Progetto Finalizzato "FINVALI 2005"

Ente Proponente/capofila ………………………..
Sede ………………………..
Legale Rappresentante ………………………..
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica .... ………………………..
Sede ………………………..
Città: ………………………..Cap: …………..
Tel. ……..…Fax ………… E-mail …………

Codice fiscale ....…………………...Partita IVA ....……

Numero Conto Tesoreria Provinciale ………………………
Conto Corrente Bancario ABI …………………..Banca…………………..
CAB …………………Numero conto …………

Progetto obiettivo

Tematiche

Sintesi del progetto

Durata e costi
Durata (in mesi): ....Costo Totale Progetto: €.....……...Contributo Totale Richiesto: €.....……..

Peso percentuale proponente/capofila: ....

Numero Partecipanti (compreso proponente/capofila): ....

Enti Partecipanti

Partita IVA	Ragione Sociale	Peso (%)
.......……….	..................……	…………..
…………….	………………….	…………..

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

05A10193

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 17 ottobre 2005, n. **2474/Ric.**

Specificazione delle modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

PREMESSA.

L'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (attuativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 297/1999) disciplina la concessione di agevolazioni, prioritariamente a imprese di piccole e medie dimensioni, per le seguenti attività:

assunzioni di qualificato personale di ricerca;

contratti di ricerca commissionati a università, enti, laboratori privati iscritti nell'apposito albo del MIUR;

borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per assegni di ricerca.

In particolare, si tratta di incentivi erogati in modo «automatico», nella forma del credito di imposta e del contributo a fondo perduto, dietro presentazione di domanda e rapida verifica di legittimità.

Le modalità di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, e le relative attività di verifica e controllo, sono regolate del decreto n. 275 del 22 luglio 1998 adottato di concerto tra il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui il comma 2 del richiamato art. 14 rinvia.

In particolare, il Ministero entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle richieste, verificati gli aspetti di legittimità delle richieste, e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, forma l'elenco dei soggetti considerati ammissibili all'agevolazione, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) piccole e medie imprese operanti nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale;

b) ove residuino risorse, piccole e medie imprese operanti in aree diverse da quelle del precedente punto *a)*;

c) ove residuino risorse, imprese di grandi dimensione operanti nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale;

d) ove residuino risorse, imprese di grande dimensione operanti in aree diverse da quelle del precedente punto *a)*.

Ai soggetti così considerati ammissibili viene richiesto di trasmettere, a pena di decadenza ed entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, copia autenticata dei contratti di assunzione e relativi curricula; originale o copia autenticata dei contratti di ricerca commissionati, originale o copia autenticata dell'intesa sottoscritta con l'università per l'assunzione di oneri relativi al conferimento di assegni di ricerca o di borse di studio: in alternativa, è consentito l'invio di una dettagliata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale.

Scaduti i termini previsti, ed effettuate le necessarie verifiche in ordine alla regolarità della documentazione ricevuta, il MIUR forma, con specifico decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco dei soggetti beneficiari, richiedendo agli stessi copia del certificato camerale con vigenza o, se necessario, certificato antimafia, necessari per l'effettiva erogazione.

MODALITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO «A CAMPIONE».

Il richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 rinvia al decreto interministeriale n. 275 del 1998, oltre che per le descritte modalità di selezione delle domande e per la determinazione dei vari aspetti procedurali, anche per il controllo e il monitoraggio delle agevolazioni concesse.

In particolare il Ministero può, in qualsiasi momento, effettuare controlli «a campione» sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali, anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi ministeriali.

Tuttavia, non potendo considerarsi del tutto efficace una attività di controllo da svolgersi esclusivamente «a campione», ha avviato una dettagliata e capillare verifica, a partire da tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a decorrere dall'anno 2001.

A tal fine, il Ministero ha costituito uno specifico gruppo di lavoro, composto da esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili, con il compito di effettuare una approfondita analisi della documentazione connessa alle agevolazioni concesse.

SPECIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PREVENTIVA.

Al fine di rendere ancor più efficace l'attività di individuazione delle richieste ammissibili alla concessione delle agevolazioni descritte, il Ministero, a partire dalle agevolazioni richieste nell'anno 2005, intende perfezionare la fase di valutazione preventiva delle richieste stesse, individuando la necessaria documentazione che i soggetti richiedenti dovranno produrre.

La normativa vigente richiede, al fine di definire l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni richieste, l'acquisizione della seguente documentazione:

a) copia autenticata dei contratti di assunzione e relativi curricula;

b) originale o copia autenticata dei contratti di ricerca commissionati;

c) originale o copia autenticata dell'intesa sottoscritta con l'università per l'assunzione di oneri relativi al conferimento di assegni di ricerca o di borse di studio.

In alternativa, è consentito l'invio di una dettagliata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale.

Con specifico riferimento alle agevolazioni di cui alle predette lettere *a)* e *b)*, e per le finalità sopra descritte, il Ministero ritiene necessario acquisire quanto segue:

Assunzioni.

I contratti di assunzione di personale di ricerca dovranno essere accompagnati da una dettagliata descrizione, sottoscritta dall'azienda e dal soggetto assunto, delle attività di ricerca scientifico e/o tecnologiche che saranno svolte nel periodo di tempo previsto dal contratto.

Contratti di ricerca.

I contratti di ricerca commissionati a soggetti esterni dovranno contenere le seguenti informazioni:

data inizio;

durata e data fine;

indicazione della tipologia delle attività oggetto del contratto;

indicazione dettagliata e motivata della criticità tecnico-scientifica dell'iniziativa;

descrizione dettagliata degli obiettivi, attività e programma delle attività;

diagramma temporale dell'iniziativa;

quadro economico dettagliato dei costi;

modalità di pagamento.

Ai contratti dovranno essere allegati specifici prospetti informativi riguardanti sia il soggetto committente sia il soggetto commissionario.

In particolare, il prospetto informativo riguardante il soggetto committente dovrà contenere i seguenti elementi:

data inizio attività;

ragione sociale;

ramo di attività;

prodotto/i;

fatturato;

quota di export e ripartizione del fatturato per prodotti;

numero di dipendenti e ripartizione per qualifica.

Il prospetto informativo riguardante il soggetto commissionario dovrà contenere i seguenti elementi:

competenze;

settore di attività;

risorse strumentali e umane, in generale e con specifico riferimento all'attività oggetto del contratto;

referenze sulle attività svolte e sui risultati ottenuti;

fatturato e sua derivazione (ove si tratti di soggetto privato);

numero di dipendenti e ripartizione per titolo di studio e per qualifica.

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il Ministero richiederà a tutti soggetti beneficiari, con cadenza semestrale, specifica documentazione consistente, in particolare, in:

una relazione dettagliata sullo stato delle attività oggetto delle agevolazioni, controfirmata dai soggetti interessati;

idonea documentazione contabile attestante i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto delle agevolazioni. Con particolare riferimento ai contratti di ricerca commissionati all'esterno, si richiederà un prospetto dell'impegno ore/uomo con relativa valorizzazione economica e copie delle fatture relative all'eventuale acquisto di materiali e di attrezzature;

copia dei mandati di pagamento effettuati dal soggetto beneficiario in relazione alle predette attività, debitamente quietanzati.

Alla conclusione delle attività oggetto delle agevolazioni, il Ministero provvederà a richiedere, a tutti i soggetti beneficiari, una relazione tecnico-scientifica finale contenente le seguenti informazioni:

date effettive di inizio e fine delle attività;

descrizione riepilogativa con il dettaglio di tutte le attività svolte e degli obiettivi contrattuali realmente raggiunti;

descrizione dei vantaggi e delle ricadute per il soggetto beneficiario;

valutazione critica dei risultati conseguiti.

Roma, 17 ottobre 2005

Il direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
CRISCUOLI

05A10152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia Maria SS. Immacolata, in Camporeale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia Maria SS. Immacolata, con sede in Camporeale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in Camporeale (Palermo).

05A10107

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «Santa Croce», in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «Santa Croce», con sede in Palermo, fraz. Rocca, contrada Poggio Ridente.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di «S. Maria La Reale», con sede in Palermo, fraz. Rocca.

05A10108

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Francesco di Paola», in Partinico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «S. Francesco di Paola», con sede in Partinico (Palermo), contrada Fondachelli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Maria SS. Annunziata, con sede in Partinico (Palermo).

05A10109

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «SS. Crocifisso», in Prizzi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «SS. Crocifisso», con sede in Prizzi (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giorgio Martire, con sede in Prizzi (Palermo).

05A10110

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Maria degli Angeli», in Partinico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «S. Maria degli Angeli», con sede in Partinico (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Maria SS. degli Agonizzanti, con sede in Partinico (Palermo).

05A10111

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 ottobre 2005

Dollaro USA	1,2017
Yen	138,78
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,672
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67665
Fiorino ungherese	253,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9273
Corona svedese	9,4880
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,943
Franco svizzero	1,5441
Corona islandese	72,43
Corona norvegese	7,8340
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3850
Nuovo leu romeno	3,6094
Rublo russo	34,3020
Nuova lira turca	1,6371
Dollaro australiano	1,5976
Dollaro canadese	1,4261
Yuan cinese	9,7219
Dollaro di Hong Kong	9,3195
Rupia indonesiana	11986,96
Won sudcoreano	1265,21
Ringgit malese	4,5364
Dollaro neozelandese	1,7114
Peso filippino	66,406
Dollaro di Singapore	2,0344
Baht tailandese	49,103
Rand sudafricano	7,9984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36975 del 29 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Unico La Farmacia dei farmacisti S.p.a., con sede in Lainate (Milano), unità di Novara, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36977 del 29 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Lugli Carrelli Elevatori S.p.a., con sede in Carpi (Modena), unità di Carpi (Modena), per il periodo dal 30 giugno 2005 al 29 giugno 2006.

Con decreto n. 36978 del 30 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Akerlund & Rausing S.p.a., con sede in Lanzo Torinese (Torino), unità di Lanzo Torinese (Torino), per il periodo dal 17 luglio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36981 del 30 settembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione esercizio della C.M.S. Computer Manufacturing Services S.p.a., con sede in Ponsacco (Pisa), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 6 settembre 2005 al 15 giugno 2006.

Con decreto n. 36982 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straordinaria con prosecuzione esercizio della Istituto di vigilanza partenopea S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 15 febbraio 2005 al 31 maggio 2005.

05A10095

Provvedimento concernente la rettifica dell'approvazione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36976 del 29 settembre 2005, il decreto direttoriale n. 36586 del 19 luglio 2005 inerente la ditta Cooperativa compartimentale siciliana S.r.l. è rettificato nella parte relativa alla riduzione massima dell'orario di lavoro da intendersi in venti ore in luogo di trenta.

05A10096

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36983 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sinterama società per azioni, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 8 maggio 2006.

Con decreto n. 36984 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della APM Attività produttive meridionali S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 36985 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Diadora Invicta S.p.a., con sede in Caerano di San Marco (Treviso), unità di Caerano di San Marco (Treviso), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 36986 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rete Net S.r.l. con sede in Torino, unità di San Secondo di Pinerolo (Torino), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 36987 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lanificio di Lessona S.p.a., con sede in Lessona (Biella), unità di Lessona (Biella) e Masserano (Biella), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36988 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tamassi società in nome collettivo, con sede in Cisternino (Brindisi), unità di Cisternino (Brindisi), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 36989 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Chiara dei f.lli Gironelli E. e P.Z. Conti R. Società in accomandita semplice, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 marzo 2005 al 25 marzo 2006.

Con decreto n. 36990 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Hilm Electronics S.r.l., con sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36991 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Coteco S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36992 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CISEL S.r.l., con sede in Castelfidardo (Ancona), unità di Castelfidardo (Ancona), Castelfidardo (Ancona), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36993 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SAP C/O IXFIN S.p.a. S.r.l., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 36994 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Barberis C/O Oliit S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 36995 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gemeaz Cusin C/O Soc. Valeo S.r.l., con sede in Segrate (Milano), unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 29 luglio 2005.

Con decreto n. 36996 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama C/O Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 20 dicembre 2004 al 5 febbraio 2005.

Con decreto n. 36997 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ideal clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Salerno, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 36998 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CLM S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, Patrica (Frosinone), per il periodo dal 9 marzo 2005 all'8 marzo 2006.

Con decreto n. 36999 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Videocolor Ora VDC Technologies S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 9 maggio 2005 al 6 maggio 2007.

Con decreto n. 37000 del 3 ottobre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bemis S.r.l., con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

05A10097

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37001 del 3 ottobre 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 35620 del 7 marzo 2005 limitatamente al periodo dall'8 febbraio 2005 al 4 luglio 2005 della Kabelsystem S.r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale (Roma).

05A10098

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37002 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sinterama società per azioni, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37003 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della APM attività produttive meridionali S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 novembre 2005.

Con decreto n. 37004 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diadora Invicta S.p.a., con sede in Caerano di San Marco (Treviso), unità di Caerano di San Marco (Treviso), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37005 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rete Net S.r.l., con sede in Torino, unità di San Secondo di Pinerolo (Torino), per il periodo dall'11 aprile 2005 al 10 aprile 2006.

Con decreto n. 37006 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanificio di Lessona S.p.a., con sede in Lessona (Biella), unità di Lessona (Biella), Masserano (Biella), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 37007 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tamassi - Società in nome collettivo, con sede in Cisternino (Brindisi), unità di Cisternino (Brindisi), per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 37008 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Chiara dei F.lli Gironelli E. e P.Z. Conti R. Società in accomandita semplice con sede, in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 marzo 2005 al 25 marzo 2006.

Con decreto n. 37009 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hilm Electronics S.r.l., con sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 37010 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Coteco S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37011 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cisel S.r.l., con sede in Castelfidardo (Ancona), unità di Castelfidardo (Ancona), Castelfidardo (Ancona), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37012 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sap C/O Ixfin S.p.a. S.r.l., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 23 dicembre 2005.

Con decreto n. 37013 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Barberis C/O Oliit S.r.l., con sede in Cornate D'Adda (Milano), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 37014 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gemeaz Cusin C/O Soc. Valeo S.r.l., con sede in Segrate (Milano), unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 1º giugno 2005 al 29 luglio 2005.

Con decreto n. 37015 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama C/O Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 20 dicembre 2004 al 5 febbraio 2005.

Con decreto n. 37016 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Salerno, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37017 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CLM S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, Patrica (Frosinone), per il periodo dal 9 marzo 2005 all'8 marzo 2006.

Con decreto n. 37018 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Videocolor Ora VDC Technologies S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 novembre 2005.

Con decreto n. 37019 del 3 ottobre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bemis S.r.l., con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

05A10099

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37020 del 3 ottobre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35645 del 7 marzo 2005 limitatamente al periodo dall'8 febbraio 2005 al 4 luglio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 della Kabelsystem S.r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale (Roma), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 2005 al 7 febbraio 2006.

05A10100

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocollirio»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 592 del 18 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio medicinale INDOCOLLIRIO nelle forme e confezioni:

«0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml - A.I.C. n. 028718029 (in base 10) 0VDDYF (in base 32);

«0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,35 ml - A.I.C. n. 028718031 (in base 10) 0VDDYH (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb Oftal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia n. 141 - c.a.p. 95127, codice fiscale 03133360879.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 028718029 «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 028718031 «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,35 ml;

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 028718029 «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml - RR: confezione: A.I.C. n. 028718029 «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 028718031 «0,1% collirio, soluzione» 20 unità monodose da 0,35 ml.

Resta confermata la classificazione RR: medicinali soggetti a prescrizione medica;

Adeguamento standard terms;

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione già registrata di seguito indicata:

da A.I.C. n. 028718031 «0,1% collirio, soluzione» 20 unità monodose da 0,35 ml a: A.I.C. n. 028718031 «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,35 ml;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10158

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina Francia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 593 del 18 ottobre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CARBOCISTEINA FRANCIA nella forma e confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, c.a.p. 20138, codice fiscale 00798630158.

Confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036691018 (in base 10) 12ZR2B (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7;

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo. carbocisteina 5 g;

eccipienti. sorbitolo 70% 64,4 g; p-idrossibenzoato di metile 0,1 g; aroma lampone 0,3 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier identificato dal codice A.I.C. n. 036207, relativo al farmaco «Carbocisteina Epifarma» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 036691018 (in base 10) 12ZR2B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036691018 «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10157

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo Antonetto».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 769 del 18 ottobre 2005

Medicinale: DIGESTIVO ANTONETTO.

Titolare A.I.C.: Marco Antonetto S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Arsenale n. 29, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale 00525530010

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Modifica degli eccipienti:

confezione: A.I.C. n. 015045038 - «Compresse masticabili gusto limone» 45 compresse;

principi attivi invariati;

eccipienti:

da: mannitolo 0,5450 g, dimeticone 0,0108 g, saccarina 0,0004 g, gelatina 0,0200 g, magnesio stearato 0,0156 g, essenza di limone 0,0084 g;

a: sorbitolo 0,4929 g, simeticone 0,0102 g, saccarina 0,0002 g, amido di mais pregelatinizzato 0,0494 g, magnesio stearato 0,0156 g, essenza di limone 0,0084 g;

confezione: A.I.C. n. 015045040 - «compresse masticabili gusto menta» 45 compresse;

principi attivi invariati;

eccipienti:

da: mannitolo 0,5450 g, dimeticone 0,0108 g, saccarina 0,0004 g, gelatina 0,0200 g, magnesio stearato 0,0156 g, essenza di menta 0,0084 g;

a: sorbitolo 0,4929 g, simeticone 0,0102 g, saccarina 0,0002 g, amido di mais pregelatinizzato 0,0494 g, magnesio stearato 0,0156 g, essenza di menta 0,0084 g;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haes-Steril»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 776 del 18 ottobre 2005

Medicinale: HAES-STERIL.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg, c.a.p. 61343, Germania (DE)

Variazione A.I.C.: cambiamento del produttore del principio attivo. Modifica del processo di fabbricazione del principio attivo senza modifica delle specifiche del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'aggiunta del produttore alternativo del principio attivo idrossietil amido:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg (rappresentante legale) e Fresenius Kabi Deutschland GmbH (sito di produzione) Pfingstweide, 53, 61169 Friedberg, Germania e conseguente modifica del processo di produzione da lotti conformi alle specifiche RP-290 ad un processo di produzione in continuo conforme alle specifiche RP-890.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032247013 - 6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml, (sospesa);

A.I.C. n. 032247025 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032247037 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml (sospesa)

A.I.C. n. 032247049 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032247090 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247102 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche freeflex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247138 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247140 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche freeflex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032247153 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 032247165 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 032247177 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 032247189 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca freeflex da 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"6 g/100 ml soluzione per infusione" 1 flacone 250 ml» (A.I.C. n. 032247013), «"10 g/100 ml soluzione per infusione" 1 flacone 250 ml» (A.I.C. n. 032247037), «"6 g/100 ml soluzione per infusione" 20 sacche freeflex 250 ml» (A.I.C. n. 032247090), «"6 g/100 ml soluzione per infusione" 15 sacche freeflex 500 ml» (A.I.C. n. 032247102), «"10 g/100 ml soluzione per infusione" 20 sacche freeflex 250 ml» (A.I.C. n. 032247138), «"10 g/100 ml soluzione per infusione" 15 sacche freeflex 500 ml» (A.I.C. n. 032247140), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10160

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantac»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 777 del 18 ottobre 2005

Medicinale: ZANTAC.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235;

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti: principio attivo invariato;

Eccipienti:

nucleo:

da: cellulosa microcristallina 260,7 mg, magnesio stearato 4,5 mg;

a: cellulosa microcristallina 130,8 mg, croscarmellosa sodica 9,6 mg, magnesio stearato 3,6 mg;

rivestimento con film:

da: ipromellosa 13,18 mg, titanio diossido 6,82 mg;

a: ipromellosa 13,28 mg, titanio diossido 6,35 mg, triacetina 1,97 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024448045 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024448058 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 024448197 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024448209 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"300 mg compresse rivestite con film" 10 compresse» (A.I.C. n. 024448045), «"300 mg compresse rivestite con film" 28 compresse» (A.I.C. n. 024448197), «"300 mg compresse rivestite con film" 44 compresse» (A.I.C. n. 024448209), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranibloc»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 778 del 18 ottobre 2005

Medicinale: RANIBLOC.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale 08998480159.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti: principio attivo invariato.

Eccipienti:

nucleo:

da: cellulosa microcristallina 260,7 mg, magnesio stearato 4,5 mg;

a: cellulosa microcristallina 130,8 mg, croscarmellosa sodica 9,6 mg, magnesio stearato 3,6 mg;

rivestimento con film:

da: ipromellosa 13,18 mg, titanio diossido 6,82 mg;

a: ipromellosa 13,28 mg, titanio diossido 6,35 mg, triacetina 1,97 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025490044 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025490057 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 025490172 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. N. 025490184 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"300 mg compresse rivestite con film" 10 compresse» (A.I.C. n. 025490044), «"300 mg compresse rivestite con film" 28 compresse» (A.I.C. n. 025490172), «"300 mg compresse rivestite con film" 44 compresse» (A.I.C. n. 025490184), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10162

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vistagan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 780 del 18 ottobre 2005

Medicinale: VISTAGAN.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo, 134/138 - c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale 00431030584

Variazione A.I.C.: ulteriore produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza l'aggiunta di un nuovo produttore per il principio attivo «Levobunololo cloridrato»: Alpex International Pvt Ltd, Digwal Village, Kohir Mandal, Medak Dist., 502321 Andhra Pradesh, India

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025737014 - «0,5% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025737026 - «05% collirio, soluzione» flacone 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025737038 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025737040- «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025737053 - «0,5% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025737065 - «0,5% collirio, soluzione» 60 contenitori monodose da 0,4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"05% collirio, soluzione" flacone 3 ml» (A.I.C. n. 025737026), «"0,5% collirio, soluzione" 30 contenitori monodose da 0,4 ml» (A.I.C. n. 025737053), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salicina Ratio»

Estratto determinazione AIC/N n. 781 del 18 ottobre 2005

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse 3, cap D-89070, Germania (DE).

Medicinale: SALICINA RATIO.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si approva la modifica relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da: principi attivi: invariati;

Eccipienti: citrato monosodico anidro 1206,00 mg, sodio bicarbonato 914,0 mg, acido citrico anidro 240,00 mg, sodio carbonato anidro 200,0 mg;

a: principi attivi: invariati;

Eccipienti: citrato monosodico anidro 1206,0 mg, sodio bicarbonato 914,0 mg acido citrico anidro 240,0 mg sodio carbonato anidro 200,0 mg, aroma arancio 65,0 mg, acesulfame K 35,0 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034594010 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034594022 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse (A.I.C. n. 034594022), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A10163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ledolid»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 588 del 18 ottobre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: LEDOLID.

Confezioni:

A.I.C. n. 032326011 - «100 mg» 30 compresse uso orale 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 032326023 - «100 mg» 30 bustine granulato uso orale 100 mg;

È ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964), con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano;

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10165

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fidato».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 784 del 18 ottobre 2005

Medicinale: FIDATO.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica n. 3/A - c.a.p. 35031 Italia, codice fiscale 00204260285.

Variazione A.I.C.: revoca sospensione dell'autorizzazione alla produzione presso sito produttivo alternativo.

La sospensione dell'autorizzazione ad effettuare la produzione, il confezionamento, il controllo e il rilascio dei lotti del medicinale «Fidato» anche presso l'Officina Special Product's Line S.p.a., via Campobello n. 15 - 00040 Pomezia (Roma), disposta con determina-

zione A.I.C./N n. 627 del 27 luglio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2005), è revocata relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 035867035 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10077

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
1131 AL	Art-Line di Ozzello Paolo & C. S.n.c.	Valenza	5
1764 AL	Madelù Gioielli S.r.l.	Castelletto M.to	45
1927 AL	Libralesso S.n.c. di Libralesso Barbara & C.	Valenza	1
2250 AL	F.lli Demartini S.a.s.	Lu M.to	6

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del segretario generale n. 420 dell'11 ottobre 2005.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
405 AL	S.A.M.P. S.r.l.	Valenza
925 AL	Ferraris Ferruccio & Figli S.r.l.	Valenza
2451 AL	Durello Luigi	Valenza
2683 AL	G & J di Amato e Trovò Giuseppe Bomenico S.n.c.	Valenza
2770 AL	Cerino Badone Luigi	Valenza
2772 AL	GEFIT S.p.a	Alessandria
2796 AL	Tre Effe di Gaviora Roberto & C. S.n.c.	Valenza
3423 AL	B.F.P. Gioielli S.n.c. di Petricich Laura & C.	Valenza
3481 AL	Muccignat Pier Luigi	Ticineto
3592 AL	Lucchetta Matteo	San Salvatore M.to
3612 AL	MCMXCICX - 1999 di Aristi Bruno S.a.s.	Valenza
3632 AL	Durello Ignazio	Valenza
3654 AL	Andrea Gioielli di Pucci Silvio	Valenza
3760 AL	Giemmeci Valenza S.r.l.	Valenza
3804 AL	P.Z. Oro di Procchio Claudio	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del segretario generale n. 420 dell'11 ottobre 2005.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	smarriti
1780 AL	Trisoglio Carlo di Farina Ivana & C. S.a.s.	Valenza	2
1990 AL	Litta Franco	Valenza	1
2193 AL	Dal Lago Filiberto	Valenza	2
2391 AL	Gulmini Nevio e Fusco Dario S.n.c.	Valenza	1
3026 AL	Davide Fratelli S.n.c. di Davide Marcello & C.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

05A10079-05A10078

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501251/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione	Periodo	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.